Riepilogo attività

ASSOPANNELLI

2024•25

FEDERLEGNOARREDO

FORMAZIONE

PERCORSO FORMATIVO DI LIVELLO SUPERIORE PER ARCHITETTI ED INDUSTRIAL DESIGNER

Data inizio lavori: 2021

Responsabile: Angela Lembo (Responsabile Assopannelli)

con la collaborazione di Luciano Caspani, Pierluigi Corti, Andrea Tagliabue e Eugenio Maini (Referenti imprenditoriali).

Obiettivo: formare professionisti in grado di progettare e gestire le implicazioni percettive, sensoriali, emozionali e funzionali delle superfici, con particolare riferimento all'ambito degli interni e dell'arredo, nonché esperti di CMF design capaci di analizzare tendenze e trasformazioni per rispondere alle nuove esigenze dei settori produttivi e dei mercati.

Attività in corso: È stato intrapreso con Politecnico, in stretta connessione con aziende del settore, la verifica di una formazione universitaria dedicata. Il **Master in Sensorial Surface Design. Color, Material and Finish design for interiors and furniture**, nasce in risposta alla crescente richiesta da parte delle aziende e del mercato di figure professionali in grado di operare sugli aspetti percettivi, sensoriali ed emozionali del progetto. La componente percettiva è ciò che l'artefatto ha come strumento per interfacciarsi al mondo dei sensi umani, le aziende negli anni hanno ritenuto questa componente parametro essenziale per rendere vincente un prodotto sul mercato. Lo scopo del Master è formare professionisti in grado di progettare l'esperienza sensoriale ed emozionale che instauriamo con gli oggetti e gli ambienti e quindi in grado di leggere, interpretare ed anticipare i cambiamenti culturali e sociali al fine di orientare l'innovazione.

La didattica del Master, erogata in lingua inglese, è basata su un mix di lezioni teoriche, testimonianze e approfondimenti tecnici, correlati ad attività pratiche e workshop che si terranno in modalità blended (on-line e in presenza). Le lezioni introduttive e specialistiche saranno affidate a una faculty altamente qualificata, composta di docenti del Politecnico di Milano, professionisti ed esperti di settore che arrivano dal mondo delle imprese. A questi si aggiungeranno attività pratiche e workshop per acquisire competenze di progetto e gestione oltre che la partecipazione a project work condotti in piccoli team che richiederanno la produzione di progetti concreti a partire da brief realizzati con il supporto di imprese, professionisti ed esperti di settore.

Il corso è stato presentato a maggio 2022 con l'avvio delle lezioni il 10 ottobre 2022 con un buon numero di iscritti. Il 20 luglio 2023 in Assemblea Assopannelli, sono stati presentati i risultati finali di questo primo percorso formativo con la presentazione dei lavori degli studenti nell'ambito del Project work: Surfaces.

A ottobre 2024 è iniziato il terzo anno consecutivo di corso che vede coinvolta ancora la nostra Associazione e le sue aziende e che si concluderà con l'esame finale a gennaio 2026.

Dall'8 al 13 Aprile 2025, nel corso della 63 ed. del Salone del Mobile, è stato predisposto uno spazio espositivo con desk informativo al Pad. 5/7 stand 8 per la valorizzazione di tale percorso formativo e, in concomitanza, è stata predisposta una campagna pubblicitaria sui maggiori social dal titolo "Meet US". Lo stand ha avuto un forte richiamo ed oltre una ventina di contatti ritenuti utili di interessati alla prossima edizione del Master o ad eventuali tirocini/workshop.

PIOPPICOLTURA

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA MAPPATURA DEI PIOPPETI CON PROCEDURA SATELLITARE

Data inizio lavori: 2019

Responsabile: Angela Lembo (Responsabile Assopannelli) con la collaborazione dell'Università di Firenze.

Obiettivo: creata una Start-Up per il mantenimento e ulteriore affiancamento circa l'utilizzo delle informazioni derivanti da Sentinel-2 per il monitoraggio annuale delle superfici investite. Il sistema di aggiornamento si basa sulla metodologia messa a punto durante il progetto Monipoplar da Università di Firenze e CREA.

Attività in corso: è stato dato incarico per il 7° anno consecutivo al prosieguo nella sua implementazione della mappatura dei dati a Bluebiloba.

A ottobre 2024 è stato inviato ai soci e messo sul sito dell'associazione, un aggiornamento della mappatura delle piantagioni specializzate di pioppo ad alto fusto nella Pianura Padano-Veneta con la loro evoluzione dal 2017 fino all'estate del 2023. Il sistema di classificazione e mappatura delle piantagioni di pioppo specializzate ad alto fusto, è stato realizzato sfruttando le informazioni derivanti dai satelliti Sentinel-2 e convalidato con immagini estive Planet.

A maggio 2025 ulteriore aggiornamento sia del report ad agosto 2024 nella rilevazione delle Regioni della Pianura Padano-Veneta che delle immagini satellitari

CREA-FL PER AFFIDAMENTO INDAGINE PRODUZIONE VIVAISTICA PIOPPICOLA E STIMA SUPERFICIE PIOPPETI

Data inizio lavori: 2022

Responsabile: Angela Lembo (Responsabile Assopannelli) con la collaborazione di Nicoletta Azzi (Referente imprenditoriale).

Obiettivo: CREA-FL si impegna nella realizzazione di una indagine sulle produzioni e commercializzazione del materiale vivaistico destinato alla pioppicoltura dal 2022 ad oggi.

Attività in corso: I dati della consistenza delle piante di pioppo nei vivai di aziende agricole specializzate (pioppelle certificate), distinti per varietà clonale e per età, rappresentano un efficace indicatore per stimare in linea di massima le superfici che potrebbero annualmente essere piantate.

Non tutte le piante prodotte in vivaio sono destinate alle piantagioni specializza- te di pioppo per scopo produttivo, o commercializzate a livello nazionale per cui le superfici annualmente piantate possono derivare esclusivamente dalle piante effettivamente commercializzate. I dati disponibili tramite gli organismi ufficiali rappresentano la base per ulteriori indagini che si intende sviluppare.

È stato dato l'incarico al CREA-FL, mediante i contatti diretti con le imprese agri- cole, a raccogliere e monitorare i dati puntuali sulle entità del materiale effettiva- mente distribuito per costituire le nuove piantagioni specializzate di pioppo. Tali dati verranno convogliati ed inseriti nelle risultanze del monitoraggio satellitare, al fine di avere una visione completa sulle proiezioni di disponibilità effettive del legno di pioppo nel territorio Nazionale.

PROGETTO AIPO "RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO"

Data inizio lavori: 2023

Responsabile: Angela Lembo (Responsabile Assopannelli) con la collaborazione di Nicoletta Azzi (Referente imprenditoriale), Osservatorio Nazionale Pioppo, Filippo Benedetti (referente Rapporti Istituzionali FLA)

Obiettivo: Rivalutazione del Progetto nell'interesse delle aree a pioppeto

Attività in corso: A fine agosto 2023 è stato presentato un bando denominato "Progetto AIPo", finanziato dal PNRR per circa 380.000.000 euro, relativo alla "Rinaturazione dell'area del Po" con un impatto deleterio

sulla pioppicoltura e, di conseguenza, sulla filiera produttiva del legno-arredo che rappresenta una delle quattro eccellenze italiane.

Il progetto consiste, infatti, per il 45% della spesa in interventi di natura idraulica e per il 55% in azioni di rinaturalizzazione delle aree golenali. Questa seconda parte prevede, tra le altre, la revoca di concessioni a pioppicoltura in atto ed esproprio di aree a pioppeto in proprietà o in gestione per trasformarle in aree naturalistiche per una superficie superiore a 7.000 ettari.

Nella lettura attenta del progetto non si comprende quale siano i presunti impatti idraulici e di tutela naturalistica che deriveranno dall'investimento. Infatti, le aree a pioppeto hanno un ruolo molto positivo nella gestione dei terreni in caso di esondazione temporanea e, in quanto gestiti, non presentano ostacoli all'eventuale passaggio dell'acqua a differenza di aree naturalizzate.

Assopannelli / FLA – in coordinamento con gli uffici Istituzionali e l'Osservatorio Nazionale del Pioppo, unitamente alle altre Associazioni Agricole, ha predisposto un position paper in cui si chiedeva di di fermare gli espropri in atto e di riformulare il progetto in modo strutturale per tutte quelle parti che prevedono interventi su aree destinate alla pioppicoltura., oltre a ragionare sull'opzione della creazione di aree di espansione su terreni agricoli, in parte utilizzabili per piantare pioppeti certificati - secondo le linee guida internazionali degli Enti certificatori FSC e PEFC - quali elementi di rinaturalizzazione del fiume Po e dei suoi affluenti, al fine di poter così proseguire al più presto con l'attuazione del progetto a beneficio di tutti e senza causare danni collaterali superiori al contributo ricevuto.

Le interlocuzioni sono ancora in corso.

RIDEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI UN NUOVO "ACCORDO INTERREGIONALE PER LA PIOPPICOLTURA"

Data inizio lavori: 2022

Responsabile: Angela Lembo (Responsabile Assopannelli) con la collaborazione di Nicoletta Azzi (Referente imprenditoriale), Regione Autonoma FVG, Regione Lombardia e Regione Piemonte

Obiettivo: Rivisitazione dell'accordo sulla pioppicoltura italiana siglato a Venezia nel 2014 per dare nuova attualizzazione agli obiettivi ivi contenuti in vista della nuova PAC e del nuovo Piano di Sviluppo Nazionale.

Attività in corso: Alfine di rilanciare i diversi settori della filiera pioppicola, è necessario rielaborare l'accordo siglato a Venezia cercando di implementarlo con nuovi stakeholder (es. Autorità Bacino, Enti Certificazione, Centri Ricerca, Università, ecc...), sia allargandolo ad altre Regioni che possono farsi promotrici di attenzione concreta alla pioppicoltura come valida alternativa al legname proveniente da foreste e/o per altri ambiti industriali.

La richiesta di Assopannelli è stata avallata dalla Regione FVG, Lombardia e Piemonte che – in data 14 giugno 2023 - hanno dato seguito con l'istituzione di un tavolo tecnico di lavoro per il coordinamento e definizione degli aspetti utili alla rielaborazione e attuazione dell'accordo.

Ad aprile 2025 si è conclusa una prima elaborazione dell'accordo.

La firma di tale accordo è prevista indicativamente entro ottobre 2025

PROGETTI EUROPEI

ECOREFIBRE – ECOLOGICAL SOLUTIONS FOR RECOVERY OF SECONDARY MATERIALS FROM POST-CONSUMER FIBREBOARDS

Data inizio lavori: 2022

Responsabile: Chiara Terraneo (Responsabile Ufficio Bandi FLA) con la collaborazione di Angela Lembo (Coordinatore Area Legno FLA) e Omar Degoli (Responsabile Ufficio Ambiente FLA).

Partito a maggio 2022, il progetto **EcoReFibre** – Ecological Solutions for Recovery of Secondary Materials from Post-Consumer Fibreboards, – della durata di quattro anni – mira a sviluppare nuove tecnologie e metodologie innovative per il riciclo dei pannelli MDF post-consumo, verso una nuova materia prima seconda così da aumentare le risorse di legno disponibili in Europa. Cinque promettenti impianti pilota saranno realizzati da produttori di pannelli per dimostrare come gli approcci di Economia Circolare legati a tecnologie innovative e supportate dal digitale consentiranno una sicura fornitura di materie prime.

L'obiettivo ambizioso è di sostituire fino al 25% delle fibre vergini usate nella produzione di nuovi pannelli con fibre di recupero. Il consorzio comprende 20 partner da sette Paesi europei, tra cui FederlegnoArredo che partecipa al progetto per raccogliere input e trasferire i risultati alle imprese italiane.

Attività in corso: Dal 3 al 5 maggio 2023 si è tenuto a Oslo il terzo partner meeting del progetto ECOREFIBRE.

FederlegnoArredo / Assopannelli insieme a EPF, l'associazione europea dei produttori di pannelli a base legnosa, segue la parte di comunicazione di queste attività, ricordando che attualmente una parte dei rifiuti di MDF è già riciclato all'interno dei cicli di produzione dei pannelli truciolari. A Parigi nel novembre 2023 sono stati consegnati i primi risultati del progetto per le diverse attività.

Il progetto vuole essere una risposta ad alcune legislazioni nazionali (es. francesi e spagnole) che mettono in discussione la riciclabilità dell'MDF. Oltre a iniziative private di alcune GDO che non vogliono imballaggi (cassette) in MDF perché le ritengono non riciclabili

Il progetto tende a rispondere a queste problematiche.

LIFE BE-WOODEN: L BUON COSTRUIRE IN LEGNO: UN PROGETTO INTER-NAZIONALE PER PROMUOVERE E SVILUPPARE L'EDILIZIA SOSTENIBILE

Partito il 1° febbraio 2024, il progetto Be-WoodEN - Buildings and Education in Wood Ecosystem for the New European Bauhaus, è cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma LIFE e avrà una durata di due anni.

Il progetto Be-WoodEN mira a promuovere la decarbonizzazione e la circolarità nel settore edilizio attraverso l'adozione di soluzioni innovative basate su materiali bio-based, in particolare il legno. Il progetto adotterà metodologie e approcci avanzati, per superare le barriere culturali, tecniche ed economiche, coinvolgendo attivamente diversi attori nelle diverse fasi del processo, con l'obiettivo primario di sensibilizzare professionisti, tecnici e opinione pubblica sui principi del buon costruire in legno. L'approccio NEB (New European Bauhaus) è stato adottato come quadro guida per il progetto, con l'obiettivo di accrescere le competenze e le conoscenze tra gli attori coinvolti nelle diverse fasi del processo edilizio: dalla progettazione alla costruzione. L'approccio NEB incorpora valori fondamentali come bellezza, sostenibilità e inclusione, promuovendo processi partecipativi ed un coinvolgimento a più livelli. Tale approccio si presenta come altamente promettente sia nel massimizzare gli impatti del

progetto, sia nell'impegnarsi a preservare la biodiversità nel contesto delle sue iniziative. Seminari, podcast, workshop internazionali coinvolgeranno studenti, professionisti e funzionari dell'amministrazione pubblica, per un'azione capillare di diffusione della conoscenza. Un focus particolare sarà posto sul tema – comune a molti paesi europei – dell'housing sociale: la domanda crescente di alloggi a costi calmierati deve essere accompagnata da soluzioni edilizie sostenibili, confortevoli e rispettose dell'ambiente circostante. In sintesi, l'obiettivo ambizioso del progetto Be-WoodEN si propone di ridurre l'impronta di carbonio degli edifici attraverso l'impiego di materiali bio-based, promuovendone al contempo sostenibilità e partecipazione comunitaria.

Il PROGETTO IN BREVE
Nome: BE-WoodEN - Buildings and Education in Wood Ecosystem for the New European Bauhaus
Numero del progetto: LIFE23-PRE-IT-LIFE BE-WoodEN
Durata: 2 anni
Finanziato da: Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE
Coordinatore: Università Degli Studi Di Genova (Italia)

Partners
ART-ER - Art-Er- Società Consortile Per Azioni (Italia)
CECODHAS - Comité Européen De Coordination De L'habitat Social Aisbl (Belgio)
FLA - FederlegnoArredo (Italia)
PWR – Università Politecnica di Wroclaw (Polonia)
Regione Liguria - (Italia)
Università Degli Studi Di Firenze (Italia)
Università di Primorzka (Slovenia)

AMBIENTE E NORMATIVA

MELAMINA – INSERIMENTO IN CANDIDATE LIST REACH

Data inizio lavori: 2022

Responsabile: Omar Degoli (resp. Ufficio Ambiente FLA) con la collaborazione di Angela Lembo (Responsabile Assopannelli)

Attività in corso: Il quattro agosto 2022 la Germania ha presentato una richiesta per il riconoscimento della melamina come sostanza molto preoccupante (SVHC) e il conseguente inserimento nella cosiddetta Candidate List, cioè la lista delle so- stanze candidate all'autorizzazione (un provvedimento più severo del Reach, che porta il più delle volte all'esclusione dal mercato).

Con l'aggiornamento di gennaio 2023, la melamina è stata riconosciuta come sostanza molto preoccupante (SVHC) e inserita nella cosiddetta Candidate List del Reach, cioè la lista delle sostanze candidate all'autorizzazione.

Questo inserimento comporta per produttori e utilizzatori di articoli (prodotti) il confronto con l'art. 33 del Reach, che regola le comunicazioni ai clienti nel caso in cui un articolo (prodotto) contenta una sostanza SVHC in quantità superiore allo 0.1% in peso. Dalle prime prove effettuate da EPF, confermate anche da alcune prove effettuate da aziende associate, i prodotti a base legnosa sono lontani da questo limite. Assopannelli ha tradotto una risposta standard preparata da EPF in proposito.

Dal punto di vista dell'ambiente di lavoro, le lavorazioni che necessitano di un approfondimento sono quelle legate alla produzione e all'uso di carte impregnate.

In Italia le ATS stanno iniziando a monitorare la presenza di melamina nelle acque soprattutto in prossimità dei siti produttivi, e ciò ha reso necessaria una maggiore condivisione e consapevolezza del problema,

in quanto comportamenti radicali o mal gestiti possano aggravare la situazione soprattutto in termini di comunicazione.

Il Gruppo Pannelli Truciolari di Assopannelli, alfine di affrontare con sistematicità tale situazione sta lavorando per identificare metodiche valide per la rilevazione della melamina.A tale scopo si è deciso di finanziare una serie di studi iniziali per ottenere una base tecnico scientifica – oltre che legale - per valutare la validità dei limiti imposti alla presenza di melamina nelle acque.

Il focus principale sarà incentrato sull'aspetto tecnico, con l'obiettivo di valutare le imposizioni delle autorità riguardo al limite di 0,5 microgrammi per litro di melamina nelle acque sotterranee, basato su uno studio dell'EPA del 1994 che potrebbe essere contestato considerando che in Olanda il limite è 50 microgrammi per litro nelle acque potabili, 100 volte superiore. Oltre agli aspetti tecnici, ci sarà anche una valutazione legale per supportare le obiezioni dell'industria, poiché c'è il rischio di creare un problema difficile da gestire. Al momento, i referenti per gli aspetti giuridici non sono ancora stati definiti, ma sono in fase di definizione.

Il Progetto è terminato a marzo 2025

ANTINCENDIO - REGOLA TECNICA VERTICALE

Data inizio lavori: 2020

Responsabile: Omar Degoli (Responsabile Ufficio Ambiente FLA) con la collaborazione di Angela Lembo (Responsabile Assopannelli)

Obiettivo: Implementazione di nuovo testo nazionale in materia antincendio nei depositi di rifiuti

Attività in corso: Le aziende del Gruppo pannello Truciolare aderenti ad Assopannelli, dopo attenta valutazione, hanno all'unanimità deciso di intraprendere uno studio volto a trovare una soluzione alternativa alla emanata "Regola Tecnica Verticale di Stoccaggio e Trattamento dei Rifiuti Legnosi" in relazione al calcolo della distanza di separazione tra cumuli di materiale legnoso a mezzo di prove sperimentali presso idoneo Istituto di Ricerca finalizzato all'analisi del comportamento al fuoco di materiale legnoso mantenuto in area di stoccaggio di materia seconda.

Federlegno, avvalendosi di un comitato tecnico composto da consulenti e da rappresentanti delle più importanti aziende produttive del comparto (GRUPPO FRATI, GRUPPO SAVIOLA, GRUPPO FANTONI E GRUPPO SAIB), è regista di questa importante fase di studio sulle migliori tecniche da adottare per la prevenzione incendi dei depositi di rifiuti legnosi delle aziende del comparto.

Il decreto del 26 luglio 2022 sulle norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (Regola Tecnica Verticale) è stato pubblicato nella GU dell'11 agosto 2022.

Il decreto, che stabilisce limiti per chi effettua attività di gestione rifiuti, (non riguarda i semplici produttori di rifiuti) prevede limiti molto stringenti che riguarda- no la gestione dei piazzali di deposito.

Il 7 giugno 2023 si è avuto un ulteriore confronto con ing. Mazzaro (resp. VVFF) nel corso del quale lo stesso ha affermato che l'uscita dal campo di applicazione non è ritenuta percorribile, in quanto le aziende già ricadono nelle attività soggette al controllo dei VVFF previste dal DPR 151/2011 36.2C e 37.

I rappresentanti del ministero hanno affermato di essere impegnati a trovare una soluzione che consenta una applicazione larga di regole che siano coerenti con la situazione degli stabilimenti del pannello.

Lo studio del 2020/21 non è ritenuto adeguato perché non permette la modellazione.

Le condizioni di test devono essere più stressate per poter rappresentare situazioni che nel reale potrebbero verificarsi.

Le aziende del Gruppo pannello Truciolare aderenti ad Assopannelli stanno approfondendo la strada di un nuovo studio composto di una parte di prove sperimentali e di una di costruzione di un modello di incendio che possa permettere di adottare soluzioni più vicine alla realtà industriale di quanto previsto dalla soluzione proposta dalla RTV.

Al termine di questo approfondimento verrà valutata la possibilità di intraprendere un nuovo "studio di comparto" con gli obiettivi sopra citati, in relazione alla valutazione dell'effettiva possibilità di raggiungere un risultato che possa essere speso con profitto dall'interno settore in tutti gli stabilimenti.

POLITICHE EUROPEE

EUTR-EUDR

Responsabile: Angela Lembo (Coordinatore Area Legno) con la collaborazione di Dario Gamannossi (Referente Politiche forestali FLA) e Referente CdP FLA: Presidente di Fedecomlegno A. Calcaterra

Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010.

Tale regolamento il cui acronimo è noto come EUDR, rispetto a quello maggiormente noto alla filiera Legno-Arredo Reg. UE 995/2010 (EUTR o Timber Regulation) al quale si è ispirato, introduce una serie di cambiamenti relativamente al commercio dei prodotti legnosi.

Il nuovo Regolamento EUDR oltre a vietare l'immissione di prodotti nell'UE di legno e prodotti da esso derivati non conformi alla legislazione applicabile nei Paesi di estrazione della materia prima, vieta l'importazione e l'esportazione dalla comunità di prodotti che hanno causato deforestazione o degrado forestale successivamente alla data del 31 dicembre 2020.

Quando entra in vigore?

L'entrata in vigore del Regolamento è 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, ossia il 29 giugno 2023, **tuttavia la data della sua applicazione è prevista a decorrere dal 30 dicembre 2024**, fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, per i quali la decorrenza sarà al 30 giugno 2025.

Nella seduta del 18 dicembre 2024, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato formalmente il regolamento che posticipa di un anno l'applicazione dell'EUDR. Dopo l'adozione del Consiglio, il testo è stato firmato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE, rendendo ufficiale la nuova data di applicazione: 30 dicembre 2025, a eccezione degli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese per i quali le disposizioni saranno applicabili a decorrere dal 30 giugno 2026.

Tale rinvio dell'applicazione del Regolamento è il risultato di un processo istituzionale e politico sviluppatosi nel corso del 2024, a seguito delle crescenti richieste di maggiore da parte degli operatori economici. Nel contesto italiano, FederlegnoArredo si è fatta portavoce delle istanze del comparto legno, rappresentando presso le istituzioni europee e nazionali le difficoltà concrete del settore nell'adeguarsi nei tempi e nelle modalità previste.

Questo rinvio ha l'obiettivo di garantire che tutti i soggetti coinvolti dispongano del tempo necessario per prepararsi adeguatamente, m, nonostante ciò, nel settore permangono preoccupazioni significative legate all'impatto operativo del Regolamento, alla complessità degli adempimenti e alla necessità di supporti tecnici concreti per garantire una piena conformità.

Il tema **EUDR** è stato preso in carico dalla responsabile area legno **Angela Lembo**, che ha disposto le seguenti iniziative:

- Il caricamento di una sezione dedicata all'interno dei servizi del sito di FederlegnoArredo, al fine di facilitare un primo accesso alle informazioni da parte dei soci. All'interno verranno inseriti documenti e news a cui rimandare i soci per la consultazione periodica e per risolvere i primi dubbi.

- Oltre ai consueti incontri divulgativi sul territorio, nell'ottica di migliorare il nostro servizio e di ampliare le possibilità di coinvolgimento e partecipazione, grazie alla disponibilità dell'Autorità Competente in materia MASAF e dello Studio Clerici Gallozzi, si è deciso di organizzare una serie di **webinar online**, per venire incontro alla crescente richiesta di partecipazione e alle necessità delle varie aziende.
- Contemporaneamente, al fine di supportare le aziende, si sta valutando la possibilità di un **accordo di collaborazione** tra **FederlegnoArredo** e lo **Studio Clerici Gallozzi** con i seguenti obiettivi:
    - fornire una **formazione interna** mirata a creare front-desk di supporto per le aziende, fornendo un primo livello di consulenza qualificata;
    - permettere ai nostri soci di accedere a successivi servizi di **consulenza a tariffe agevolate**. Questa iniziativa mira a offrire un supporto ancora più efficace e vantaggioso per tutte le aziende associate.
- Per garantire il massimo supporto è stato valutato opportuno l'**inserimento** di una **figura tecnica** sull'argomento.

Riconoscendo l'importanza di un'infrastruttura tecnologica efficiente, stiamo anche considerando la possibilità, per il tramite di associazioni europee, di collaborare alla **realizzazione un sistema informatico comune** a tutte le aziende, in grado di gestire le informazioni relative alle loro dichiarazioni di dovuta diligenza (DDS) e di dialogare efficacemente con la piattaforma disposta dall'Unione Europea.

Questo sistema potrà essere fornito alle aziende con costi agevolati, e sarà fondamentale per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra le varie realtà aziendali.

Il 18 febbraio si è tenuto un incontro organizzato dal **ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste**, in cui **FederlegnoArredo**, con l'appoggio di **Federazione Carta e Grafica** ha portato la voce della filiera proponendo di apportare modifiche mirate alla normativa, per un'applicazione più efficace e realistica, che non ne comprometta i principi fondamentali di tutela ambientale.

L'apertura da parte del **ministro Lollobrigida**, ha permesso la costituzione di un nuovo tavolo di lavoro che si è incontrato per la prima volta il 15 aprile. Durante l'incontro è avvenuto un aggiornamento sullo stato dell'arte in materia EUDR, anticipando alcune misure di semplificazione che la Commissione ha pubblicato il giorno seguente attraverso:

(1) un documento di orientamento aggiornato,

(2) un documento di FAQ aggiornato, e

(3) una bozza di atto delegato

Tra le misure più rilevanti introdotte dalla Commissione figurano:

- Riutilizzo delle dichiarazioni di due diligence (DDS): Le grandi imprese possono ora riutilizzare DDS esistenti per prodotti rilevanti precedentemente immessi nel mercato UE e poi reimportati, riducendo le informazioni da elaborare nel sistema IT.
- Rappresentanti autorizzati: Vengono fornite ulteriori chiarificazioni sul loro ruolo. Un rappresentante autorizzato può presentare DDS per conto dei membri di un gruppo societario, semplificando il processo di invio.
- Presentazione annuale: Le aziende possono presentare le DDS su base annuale, invece che per ogni spedizione o lotto immesso sul mercato UE, riducendo significativamente il numero di DDS richieste.
- Obblighi semplificati: Il Documento di orientamento chiarisce l'obbligo di "accertare" che sia stata effettuata la due diligence, permettendo alle grandi imprese a valle della catena del valore di beneficiare di obblighi semplificati di due diligence e di rendicontazione.

Tali imprese si concentreranno soprattutto sulla raccolta dei numeri di riferimento delle DDS fornite dai loro fornitori, utilizzandoli per le proprie dichiarazioni.

Nel mentre Assopannelli, tramite un gruppo tecnico, ha elaborato una propria posizione in relazione alla possibilità di **inserire l'EUDR all'interno del prossimo "Pacchetto Omnibus di Semplificazione"** della Commissione UE, per evitare che il regolamento comporti un aggravio di gestione burocratica e digitale che rischia di mettere in seria difficoltà molte aziende.

Per approfondimenti si vedano documenti allegati (Annex A e Annex A1)

ESPR – LA NUOVA NORMATIVA SU ECODESIGN

La normativa ESPR entrata in vigore il 23 aprile, riguarda la progettazione di prodotti sostenibili e si propone di rendere la sostenibilità una norma, riducendo l'impronta di carbonio e quella ambientale durante il ciclo di vita dei prodotti e garantendo la libera circolazione nel mercato interno. Mobili e materassi sono considerati prodotti prioritari nell'ESPR, sottolineando l'importanza di focalizzare gli sforzi iniziali su di essi.

Nei prossimi anni il regolamento porterà alla definizione di criteri obbligatori di progettazione sostenibile per i prodotti coinvolti, all'istituzione di un passaporto digitale di prodotto e alla possibile adozione di criteri ambientali per gli acquisti pubblici a livello europeo.

Il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile (ESPR) è una normativa quadro che punta a migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e a ridurne l'impronta complessiva di carbonio e ambientale durante tutto il loro ciclo di vita, nonché a garantirne la libera circolazione nel mercato interno.

L'obiettivo dell'ESPR è stabilire criteri di ecodesign vincolanti per i prodotti ed estende l'ambito di applicazione del Regolamento Ecodesign del 2009 (2009/125/CE) ai prodotti non connessi all'energia e ad altri criteri per affrontare le prestazioni di sostenibilità dei prodotti al di là dell'efficienza energetica.

L'ESPR consentirà di stabilire progressivamente le specifiche in materia di prestazioni e informazioni sull'Ecodesign per quasi tutte le categorie di beni fisici immessi sul mercato dell'UE (ad eccezione di alimenti, mangimi, prodotti farmaceutici e organismi viventi), indipendentemente dal fatto che siano prodotti all'interno o fuori all'Unione Europea, compresi i componenti e i prodotti intermedi.

L'ESPR introduce un passaporto digitale del prodotto ed etichette che forniscono un collegamento alle informazioni digitali pertinenti. Prevede, inoltre, requisiti obbligatori in materia di appalti pubblici verdi e crea un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

Si prevede che il settore dell'arredamento sarà presto influenzato dal nuovo regolamento attraverso la definizione di regole specifiche per prodotto. Infatti, ci si aspetta che mobili e materassi saranno prioritari nella creazione di questa legislazione, basandosi sul testo finale dell'ESPR e sulla valutazione delle priorità del Joint Research Centre (JRC).

- Sia i mobili che i materassi sono menzionati nell'ESPR come prodotti fina- li da classificare prioritari nel primo piano di lavoro, oltre ad alcuni prodotti intermedi e ad altri prodotti finali come i tessili: ferro, acciaio - alluminio - tessili, in particolare indumenti e calzature - mobili, compresi materassi - pneumatici - detergenti - vernici - lubrificanti - prodotti chimici - prodotti connessi all'energia, le cui misure di attuazione devono essere rivedute o definite ex novo - prodotti ICT e altri componenti elettronici.

L'effetto immediato dell'ESPR sulle aziende del settore dell'arredamento è limitato. Tuttavia, l'ESPR fornisce il quadro generale da cui deriverà la legislazione specifica per prodotto, pertanto le aziende dovrebbero familiarizzare con i concetti ESPR e i potenziali requisiti di ecodesign e informazione al fine di essere allineati ai requisiti specifici di prodotto prossimi all'uscita.

I prodotti già venduti non dovrebbero essere interessat3. I nuovi prodotti dovrebbero essere conformi ai requisiti se sono immessi sul mercato a partire dalla data di applicazione dell'atto delegato.

PROGETTI E ATTIVITÀ INTERASSOCIATIVE

QUADERNO LCA

E' in corso di pubblicazione un quaderno che illustra l'analisi del Ciclo di vita del legno e dei prodotti in legno (all. B)
Una sintesi che fornisce una prima valutazione dell'impatto ambientale, all'analisi del ciclo di vita e alla dichiarazione ambientale del prodotto

SICUREZZA PRODOTTI

Il 4 dicembre 2024 si è tenuto il webinar dal titolo "Valutazione della sicurezza generale dei prodotti in applicazione al nuovo regolamento (UE) 2023/988".

Sono stati affrontati vari aspetti, tra cui la valutazione del rischio, gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori), la vigilanza del mercato e i diritti dei consumatori e analizzate le implicazioni pratiche per le aziende, evidenziando le novità rispetto alla Direttiva 2001/95/CE che lo stesso Regolamento sostituisce.

E' stato prodotto un quaderno informativo in collaborazione con Catas (all. C)

Entro luglio un documento integrativo con estensione ai temi sulla tracciabilità della filiera legno, safety gate e vigilanza di mercato.

CPR

L'11 dicembre 2024 si è tenuto il webinar dal titolo "Nuovo CPR: Prime riflessioni sui principali aspetti applicativi e implicazioni di mercato" incentrato sul Regolamento Europeo "Prodotti da Costruzione" di prossima pubblicazione (Construction Products Regulation), che aggiorna e sostituisce l'attuale Regolamento (UE) 305/2011.
Sono state analizzate le modifiche significative per quanto riguarda la valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini di sostenibilità ambientale e sicurezza all'impiego, ed evidenziate le possibili implicazioni di mercato e le correlazioni con i requisiti richiesti dai Criteri Ambientali Minimi per le opere pubbliche.

CONSORZIO EPR MOBILI

Il 30 ottobre 2024 nasce il Consorzio EPR pensato e promosso da FederlegnoArredo, insieme alle aziende dell'arredo, per occuparsi del fine vita dei prodotti del settore. Dopo l'annuncio ufficiale di giugno nel corso dell'assemblea annuale della Federazione, il Consorzio Nazionale Sistema Arredo si è formalmente costituito con le prime 15 aziende aderenti che rappresentano un valore complessivo che supera i due miliardi di euro di fatturato. Proprio in questi giorni si stanno inoltre perfezionando altre importanti adesioni che andranno ad ampliare la rosa dei soci fondatori.
L'obiettivo del Consorzio è supportare il settore nella piena transizione green, consentendo alle aziende di farsi trovare pronte a una possibile futura implementazione della responsabilità estesa del produttore da parte del legislatore (EPR - Extended Producer Responsibility).
A presiederlo Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, che insieme a Maria Porro, presidente di Assarredo di FederlegnoArredo, e Roberto Pompa del consiglio di presidenza di Assarredo, compongono il Cda. Una cabina di regia costituita da figure tecniche e altamente specializzate, in sinergia con le imprese e con il Cda, contribuisce allo sviluppo e all'operatività del Consorzio Nazionale Sistema Arredo.

FederlegnoArredo, insieme alle aziende dell'arredo, si fa così interprete e allo stesso tempo anticipatrice di un cambiamento epocale che l'EPR porterà con sé, trasformando un possibile

obbligo di legge, in un'opportunità strategica. Un progetto che ambisce a dare una risposta concreta a un cambio di paradigma nel concetto di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti.

Il Consorzio Nazionale Sistema Arredo consentirà alle aziende della filiera di accelerare i traguardi di sostenibilità dell'intero comparto e di rinnovare le strategie di tutta la filiera dell'arredamento, che miri non solo alla gestione dei rifiuti ma anche all'attivazione di un sistema di riuso, che prolunghi quanto più possibile la vita e la valorizzazione dei prodotti, come indirizzato dal Green Deal.

Il Consorzio potrà essere operativo su tutto il territorio nazionale, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclo di rifiuti di mobili e altri prodotti di arredo, nonché il riutilizzo degli stessi, accelerando la transizione verso l'economia circolare di un settore già fortemente impegnato in questa direzione. Con una visione orientata al ciclo di vita del prodotto si ottimizza anche l'uso delle risorse, si riducono i rifiuti e si facilita il riciclo, contribuendo a una gestione più efficiente e sostenibile dei materiali.

Inoltre lo scorso 10 aprile, nei padiglioni di Rho Fiera, in occasione del Salone del Mobile, scorso Il Consorzio Nazionale Sistema Arredo, FederlegnoArredo e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) hanno siglato l'accordo di programma che dà inizio a un periodo di test propedeutici in vista di un futuro regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per il settore dell'arredamento. L'obiettivo è gestire il fine vita dei mobili in modo sostenibile, riducendo la perdita di valore economico e ambientale che si verifica quando questi materiali di grande qualità diventano rifiuti.

L'accordo, fortemente voluto dalle aziende associate a FederlegnoArredo, è stato firmato dalla viceministro del MASE, Vannia Gava, dal presidente di FederlegnoArredo e del CNSA, Claudio Feltrin e da Maria Porro, presidente di Assarredo e nel Cda del Consorzio, insieme al Direttore Generale Economia circolare del MASE, Luca Proietti.

Il percorso, come stabilito da aziende produttrici e ministero, prevede due fasi: la prima, dedicata ad analisi a campione in quattro aree territoriali significative, come Milano, Treviso, Napoli e Bari, per individuare le modalità attuali di **gestione dei rifiuti** derivanti da **mobili e altri prodotti di arredo in uso**, ed elaborare una sintesi delle risultanze indicative a livello nazionale.

La seconda sarà dedicata invece alla consultazione con le **associazioni rappresentative a livello nazionale** (ANCI, fornitori di materie prime e semilavorati, produttori di mobili e altri prodotti di arredo, distributori e gestori dei rifiuti derivanti dall'utilizzo di tali beni) per consolidare i dati raccolti e disegnare nuove strategie operative per il futuro.

L'Associazione ha inoltre svolto attività di monitoraggio e informativa costante sui seguenti temi:

PROCEDURE SALVAGUARDIA

antidumping di interesse

CASO AD729 - IMPORTAZIONI DI LEGNO COMPENSATO DI LEGNO LATIFOGLIE ORIGINARIO DEL BRASILE

Prodotto oggetto dell'inchiesta
Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù) di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie («legno compensato di legno tenero»).

Periodo sottoposto a indagine
- Periodo dell'inchiesta: 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, cioè i mesi sui quali effettivamente si valuta il pregiudizio.
- Periodo in esame: 1° gennaio 2021 – fine del periodo dell'inchiesta (il periodo in esame è più ampio per analizzare anche le tendenze del mercato utili a definire un eventuale pregiudizio)

Step
- Avviso di apertura dell'indagine: 6 marzo 2025;
- Termine presentazione osservazioni sulla denuncia/apertura dell'inchiesta: entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
- Termine dell'inchiesta: entro un anno e in ogni caso entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Di seguito si forniscono alcuni riferimenti da intendersi come indicativi, come specificato sul sito ufficiale)

Fase provvisoria
- imposizione misure provvisorie, con durata massima di 6 mesi: novembre 2025 (comunque non oltre 7-8 mesi dall'avviso);
- Fase finale
- entrata in vigore delle misure definitive con durata di 5 anni, con la possibilità di richiedere una revisione dopo un anno: maggio 2026

CASO AD717 - IMPORTAZIONI DI LEGNO COMPENSATO DI LEGNO CONIFERE ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Prodotto oggetto dell'inchiesta
Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall'okoumé, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie di cui alle sottovoci 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie.

Periodo sottoposto a indagine
- Periodo dell'inchiesta: 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024;
- Periodo in esame: 1° gennaio 2021 - fine del periodo dell'inchiesta.

Step
- Avviso di apertura dell'indagine: 11 ottobre 2025
- Termine dell'inchiesta: entro un anno e in ogni caso entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Di seguito si forniscono alcuni riferimenti da intendersi come indicativi, come specificato sul

sito ufficiale)

Fase provvisoria

- Imposizione misure provvisorie: giugno 2025;

Fase finale

- Misure definitive: dicembre 2025

CASO AD707 - IMPORTAZIONI DI PAVIMENTI DI LEGNO MULTISTRATO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Prodotto oggetto dell'inchiesta

pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati con il codice NC 4418 75 00 (di seguito «pavimenti di legno multistrato» o «prodotto oggetto dell'inchiesta»). Sono esclusi i pannelli di bambù o con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù, e i pannelli per pavimenti a mosaico.

Periodo sottoposto a indagine

- Periodo dell'inchiesta: 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023;
- Periodo in esame: 1° gennaio 2020 - fine del periodo dell'inchiesta.
- Step
- Avviso di apertura dell'indagine: 16 maggio 2024;
- Imposizione misure provvisorie: 16 gennaio 2025 dazio antidumping di entità varie (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/78 della Commissione del 15 gennaio 2025);
- Le aliquote del dazio antidumping provvisorio sono espresse sul prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazi doganali non pagati, e sono piuttosto consistenti, essendo superiori al 40%.
- Fase finale: per metà luglio è attesa la decisione della Commissione sull'imposizione di misure definitive;
- Termine dell'inchiesta: entro un anno e in ogni caso entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.

REG. ESEC. 2024/1286 - IMPORT LEGNO COMPENSATO DI BETULLA VIA TURCHIA E KAZAKHSTAN

Inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping sulle importazioni di legno compensato di betulla tramite importazioni spedite da Turchia e Kazakistan.

A novembre 2021 l'Unione Europea ha istituito dazi antidumping sul compensato di betulla proveniente dalla Russia, dazi che ricordiamo erano stati imposti nella misura generale del 16% circa. Nonostante i dazi più elevati, la Russia ha continuato a fornire circa la metà del compensato di betulla in Europa, fino al totale divieto di importazione imposto allo scoppio della guerra in Ucraina, con le sanzioni attivate dall'Europa stessa.

L'indagine, avviata dalla Commissione Europea, attraverso i dati forniti e vagliati dagli uffici preposti, ha valutato positivamente la richiesta, provando l'esistenza dell'elusione delle misure antidumping tramite Turchia e Kazakistan.

Il 14 maggio 2024 **è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di Esecuzione**, che ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan.

DAZI USA-UE

Allegato D

Allegato A

Il 9 giugno 2023 il Parlamento europeo ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il **Regolamento (UE) 2023/1115** (**EUDR**), il cui obiettivo è quello di minimizzare il contributo dell'UE alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo.

In cosa consiste l'**EUDR**?

A partire dal **30 dicembre 2025**, le merci regolamentate potranno essere immesse sul mercato EU, importate, prodotte nel territorio comunitario o esportate in Europa e anche fuori Europa soltanto se risultano:

- A deforestazione e degradazione forestale zero (con riferimento al 31 dicembre 2020);
- Conformi alla legislazione del paese di produzione;
- Oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

Gli obblighi dell'EUDR per le imprese variano in funzione della categoria di impresa a cui appartengono e della loro posizione nella supply chain.
Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del **Regolamento (UE) n. 995/2010** (**EUTR**), per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come **microimprese** o **piccole imprese**, gli obblighi si applicano a decorrere dal **30 giugno 2026**.

Soglie e criteri per la definizione delle diverse categorie di impresa

Categoria di impresa	Dipendenti/Effettivi: unità lavorative- annuo (ULA)	Fatturato annuo	Totale di bilancio annuo
Microimpresa	**≤ 10**	**≤ 900 000€**	**≤ 450 000€**
Piccola impresa	**≤ 50**	**≤ 10 000 000 €**	**≤ 5 000 000 €**
Media impresa	**≤ 250**	**≤ 50 000 000 €**	**≤ 25 000 000 €**
Grande impresa	**> 250**	**> 50 000 000 €**	**> 25 000 000 €**

Fonti tabella: Direttive 2013/34/UE e (UE) 2023/2775

La categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che non superano almeno due dei seguenti tre criteri:

- 250 occupati;
- fatturato annuo di 50 milioni di euro;
- totale di bilancio annuo di 25 milioni di euro.

Materie prime interessate e prodotti interessati

Le materie prime interessate sono **bovini**, **cacao**, **caffè**, **palma da olio**, **gomma**, **soia** e il **legno** e i prodotti derivati interessati sono elencati nell'**Allegato I** del Regolamento.
Il legno e i prodotti derivati dal legno interessati sono:

- prodotti compresi nei codici doganali da 4401 a 4421 (tronchi, ceppi, legname, trucioli forestali, pannelli, legname segato, prodotti correlati, pallet, ecc.), nonché cellulosa e carta, libri stampati, mobili, mobili per sedersi e costruzioni prefabbricate di legno

Prodotti derivati dal legno, con i relativi codici doganali, non elencati nell'Allegato I non sono contemplati dall'EUDR.
Il regolamento non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti (i prodotti riciclati non sono interessati).
Sono interessati dal regolamento gli imballaggi in legno o cartone quando commercializzati come tali ("vuoti"); quando l'imballaggio è utilizzato per la sua funzione di "sostenere, proteggere o trasportare" un altro prodotto, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento.

Definizioni (*Art. 2*)

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- «**materie prime interessate**»: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno;
- «**prodotti interessati**»: i prodotti elencati nell'allegato I che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate;
- «**deforestazione**»: la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta;
- «**foresta**»: terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;
- «**degrado forestale**»: cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di:
  a) foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi;
  b) o foreste primarie in foreste piantate;
- «**a deforestazione zero**»: a) i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e b) nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;
- «**operatore**»: la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato, li trasforma o li esporta;
- «**immissione sul mercato**»: la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell'Unione;
- «**commerciante**»: la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato;
- «**messa a disposizione sul mercato**»: la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- «**mandatario**»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, conformemente all'articolo 6, ha ricevuto dall'operatore o dal commerciante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi dell'operatore o del commerciante ai sensi del presente regolamento;
- «**paese di produzione**»: il paese o territorio in cui è stata prodotta la materia prima interessata o la materia prima interessata usata nella produzione di un prodotto interessato o in esso contenuta;
- «**paese di origine**»: il paese o territorio nel quale è stato effettuato il taglio in foresta;
- «**geolocalizzazione**»: l'ubicazione geografica di un appezzamento descritta mediante coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti ad almeno un punto di latitudine e longitudine e usando almeno sei cifre decimali; per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari usati per la produzione di materie prime interessate diverse dai bovini deve essere fornita usando poligoni con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento;
- «**legislazione pertinente del paese di produzione**»: le leggi applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di:
  a) diritti d'uso del suolo;
  b) tutela dell'ambiente;
  c) norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno;
  d) diritti di terzi;
  e) diritti dei lavoratori;
  f) diritti umani protetti a norma del diritto internazionale;
  g) principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
  h) disciplina fiscale, sull'anticorruzione, commerciale e doganale.

Dovuta diligenza (Art. 8)

La Due Diligence è un'analisi del rischio che consente di certificare la conformità all'EUDR dei prodotti commercializzati, vale a dire prodotti provenienti siano a "deforestazione zero", a "degrado forestale zero" realizzati/ottenuti in conformità con la legislazione vigente del paese di produzione.
Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l'operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore.
La dovuta diligenza comprende:

a) la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi previsti all'articolo 9;
b) le misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10;
c) le misure di attenuazione del rischio di cui all'articolo 11.

Il Sistema Informativo

Il sistema informativo è un registro delle **dichiarazioni di dovuta diligenza** (**DDS**), uno strumento online specializzato che consente agli operatori, ai commercianti e ai loro rappresentanti di redigere dichiarazioni elettroniche di dovuta diligenza e di presentarle alle autorità competenti per dimostrare che i loro prodotti non causano deforestazione, in conformità al regolamento sulla deforestazione.
La presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza nel server LIVE del Sistema Informativo deve riguardare solo i prodotti che devono essere immessi sul mercato o esportati dopo l'entrata in applicazione. Le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate nel server LIVE hanno valore legale e il loro contenuto può essere soggetto a controlli da parte delle autorità competenti.
Per familiarizzare con il sistema, è disponibile una piattaforma di formazione replica, chiamata ACCEPTANCE Server.

Dichiarazione di dovuta diligenza (DDS)

La dichiarazione di dovuta diligenza, di qualsiasi prodotto coperto dall'EUDR, consiste nel registrare informazioni nel Sistema informativo europeo:

- per le PMI: preventivamente all'immissione/sdoganamento;
- per le non PMI: preventivamente alle azioni di immissione/sdoganamento, messa a disposizione sul mercato UE, importazione, trasformazione o esportazione.

Le imprese registrano le seguenti informazioni:

- Descrizione del prodotto: codice doganale, nome commerciale e nome scientifico;
- Quantità di prodotti in massa, volume o numero di articoli;
- Paese di produzione;
- Coordinate GPS del/dei lotto/i di produzione (e/o numero/i di dichiarazione(i) a cui si riferisce).

Il sistema informativo europeo genera automaticamente un **numero di riferimento** (*reference number*) e un **codice di verifica** (*verification code*) associati alla dichiarazione di dovuta diligenza inserita.

Benchmarking dei Paesi

Il sistema di valutazione comparativa si basa su una classificazione dei paesi, o parti di essi, in base a tre livelli di rischio: basso, standard o alto rischio.
Tale classificazione dovrebbe essere disponibile entro e non oltre il **30 giugno 2025**.
Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della classificazione proposta e la risposta del paese interessato.
Per i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati come a **basso rischio**, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad esercitare una **dovuta diligenza semplificata**.
Le autorità competenti di ogni Stato membro UE controlleranno gli operatori in base al livello di rischio: per i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati come ad alto rischio controlleranno almeno il 9% degli operatori, per il rischio standard almeno il 3% e per il rischio basso l'1%.

Panoramica del "livello" degli obblighi di dovuta diligenza (DD) per tipo di impresa (operatore/commerciante), posizione nella catena di approvvigionamento (prima immissione/a valle) e dimensioni (non PMI/PMI).

Tipo di azienda[1]	Azione	Prodotti interessati ALLEGATO I	Obblighi di Dovuta Diligenza (DD)	Obblighi di presentazione della dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS)	Obbligo di conservazione delle informazioni[4] (Vedi FAQ 5.8)	Responsabilità per la conformità in relazione alla Dovuta Diligenza[5] (DD)	Comunicare le informazioni agli operatori/ commercianti a valle	Obbligo di relazione annuale pubblica
Soggetto a monte (non PMI) ***FAQ 3.1***	Importazione da extra UE o prima immissione sul mercato UE di prodotti origine comunitaria non ancora coperti da DDS	Prodotti interessati	✓ Esercizio *Art. 4(1)* *FAQ 3.4*	✓ Completa *Art. 4(2)*	✓ *DDS (Art. 4(3))* *Aggiornamenti DD (Art. 12(2))* *Conserva (Art. 12(5))*	✓ Assume *Art. 4(3)*, Conserva *Art. 6(1)*	✓ Art. 4(7)	✓ Art. 12(3) *FAQ 5.14*
Soggetto a monte (PMI) ***FAQ 3.1, 3.10***	Importazione da extra UE o prima immissione sul mercato UE di prodotti origine comunitaria non ancora coperti da DDS	Prodotti interessati	✓ Esercizio *Art. 4(1)* *FAQ 3.5*	✓ Completa *Art. 4(2)*	✓ *DDS (Art. 4(3))* *Aggiornamenti DD (Art. 12(2))* *Conserva (Art. 12(5))*	✓ Assume *Art. 4(3)*, Conserva *Art. 6(1)*	✓ Art. 4(7)	✗ Art. 12(3)
Soggetto a valle Trasformatore (non PMI) **FAQ 3.1**	Trasformazione di codice Taric a quattro cifre (solo per Taric in uscita incluso in EUDR)	Prodotti interessati contenuti in o realizzati a partire da prodotti interessati già coperti da una DDS presentata da un operatore a monte[2]	✓ «Accertare» *Art. 4(9)* *FAQ 3.4*	✓ Riferimento *Art. 4(2), (9)* *FAQ 3.4*	✓ *DDS (Art. 4(3))* *Aggiornamenti DD (Art. 12(2))* *Conserva (Art. 12(5))*	✓ Conserva *Art. 4(10), Art. 6(1)* *FAQ 3.4*	✓ Art. 4(7)	✓ Art. 12(3) *FAQ 5.14*
Soggetto a valle Commerciante (non- PMI) **FAQ 3.8**	Messa a disposizione sul mercato dell'Unione (solo per Taric in uscita incluso in EUDR)	Prodotti interessati contenuti in o realizzati a partire da prodotti interessati già coperti da una DDS presentata da un operatore a monte[2]	✓ «Accertare» *Art 4(9)* *FAQ 3.4, 3.8*	✓ Riferimento *Art. 4(2), (9)*	✓ *DDS (Art. 4(3))* *Aggiornamenti DD (Art. 12(2))* *Conserva (Art. 12(5))*	✓ Conserva *Art. 4(10), Art. 6(1)* *FAQ 3.4, 3.11*	✓ Art. 4(7)	✓ Art. 12(3) *FAQ 5.14*
Soggetto a valle Esportatore (non PMI) **FAQ 3.1**	Esportazione dal mercato dell'Unione	Prodotti interessati contenuti in o realizzati a partire da prodotti interessati già coperti da una DDS presentata da un operatore a monte[2]	✓ «Accertare» *Art. 4(9)* *FAQ 3.4*	✓ Riferimento *Art. 4(2), (9)* *FAQ 3.4*	✓ *DDS (Art. 4(3))* *Aggiornamenti DD (Art. 12(2))* *Conserva (Art. 12(5))*	✓ Conserva *Art. 4(10), Art. 6(1)* *FAQ 3.4*	✓ Art. 4(7)	✓ Art. 12(3) *FAQ 5.14*

Panoramica del "livello" degli obblighi di dovuta diligenza (DD) per tipo di impresa (operatore/commerciante), posizione nella catena di approvvigionamento (prima immissione/a valle) e dimensioni (non PMI/PMI).

Tipo di azienda[1]	Azione	Prodotti interessati ALLEGATO I	Obblighi di Dovuta Diligenza (DD)	Obblighi di presentazione della dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS)	Obbligo di conservazione delle informazioni[4] (Vedi FAQ 5.8)	Responsabilità per la conformità in relazione alla Dovuta Diligenza[5] (DD)	Comunicare le informazioni agli operatori/ commercianti a valle	Obbligo di relazione annuale pubblica
Soggetto a valle Trasformatore (PMI) **FAQ 3.1, 3.10**	Trasformazione di codice Taric a quattro cifre (solo per Taric in uscita incluso in EUDR)	Prodotti interessati contenuti in o realizzati a partire da prodotti interessati già coperti da una DDS presentata da un operatore a monte[2]	❌ *FAQ 3.5*	❌ *FAQ 3.5*	✓ 🗂 *Registra* *Art. 4(8)*	✓ Conserva *Art. 4(10), Art. 6(1)* *FAQ 3.5*	✓ Art. 4(7)	❌ Art. 12(3) *FAQ 5.14*
Soggetto a valle Commerciante (PMI) **FAQ 3.1, 3.10**	Messa a disposizione sul mercato dell'Unione	Prodotti interessati contenuti in o realizzati a partire da prodotti interessati già coperti da una DDS presentata da un operatore a monte[2]	❌ *FAQ 3.5*	❌ *FAQ 3.5*	✓ 🗂 *Registra* *Art. 5(3), (4)*	✓ Conserva *Art. 4(10), Art. 6(1)* *FAQ 3.5*	✓[6] Art. 4(7)	❌ Art. 12(3) *FAQ 5.14*
Soggetto a valle Esportatore (PMI) **FAQ 3.1, 3.10**	Esportazione dal mercato dell'Unione	Prodotti interessati contenuti in o realizzati a partire da prodotti interessati già coperti da una DDS presentata da un operatore a monte[2]	❌ *FAQ 3.5*	❌ *FAQ 3.5*	✓ 🗂 *Registra* *Art. 4(8)*	✓ Conserva *Art. 4(10), Art. 6(1)* *FAQ 3.5*	✓ Art. 4(7)	❌ Art. 12(3) *FAQ 5.14*

Legenda:

✓ = **Sì** (l'azienda deve adempiere all'obbligo)

❌ = **No** (l'azienda non è tenuta ad adempiere all'obbligo, o non è applicabile)

🗂 = **Registra** (si applica un obbligo di registrazione o di informazione correlato)

🗂 = **Conserva** (si applica un obbligo di conservazione o di informazione correlato)

Obblighi di due diligence (DD):

- **Esercizio** = Esercitare la dovuta diligenza (DD) per i prodotti interessati, ai sensi dell'Art. 8. Vedi FAQ 5.1
- **Accertare** = accertare che la dovuta diligenza a monte sia stata effettuata conformemente all'Art. 4(1).
- **Aggiornamento DD** = riesaminare il sistema di dovuta diligenza almeno una volta l'anno

Obblighi di dichiarazione di due diligence (DD): [3]

- **Completa** = Compilare e presentare una DDS, includendo le informazioni di cui all'allegato 2 (Art. 4(2))
- **Riferimento** = Compilare e presentare una nuova DDS facendo riferimento al *reference number* univoco della DDS esistente
- **Registra** = Nessun obbligo di presentare una DDS, ma obbligo di conservare i *reference number* associati alle DDS

Note:

1. Gli operatori con sede in un paese terzo hanno gli stessi obblighi degli operatori, equiparabili alla prima persona fisica o giuridica nell'Unione che mette a disposizione sul mercato dell'Unione il prodotto in questione (Art. 7 e FAQ 3.7)
2. Per le parti di prodotti non già coperte da una dichiarazione di DD, si applicano gli obblighi DD di cui all'Art. 4(1).
3. Tutti i dettagli sui requisiti e gli obblighi legali per le aziende sono disponibili nel testo del regolamento e nelle FAQ ufficiali di accompagnamento.
4. Gli operatori o i professionisti possono incaricare un rappresentante autorizzato di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza per loro conto. L'operatore si assume la responsabilità della conformità del prodotto. Un operatore che sia una persona fisica o una microimpresa può incaricare l'operatore o il professionista successivo più a valle della catena di approvvigionamento che non sia una persona fisica o una microimpresa di agire in qualità di rappresentante autorizzato (Art. 6 e FAQ 5.2)
5. Tutti gli operatori, compresi i grandi commercianti, e le PMI sono tenuti a informare immediatamente le autorità competenti qualora ottengano o vengano a conoscenza di nuove informazioni indicanti che un prodotto interessato rischia di non essere conforme al regolamento (Art. 4(5), 5(5)).
6. In questo caso la comunicazione a valle non costituisce un obbligo giuridico, ma è fortemente consigliata per prevenire complicazioni qualora venga richiesta ex-post.

Allegato A1

FEDERLEGNOARREDO

Proposte di emendamento al Regolamento UE 2023/1115 (EUDR)

1. Eliminazione della scadenza al 31/12/2028 per il legno e suoi derivati pre-EUDR

Proposta di emendamento: chiedere l'eliminazione della scadenza al 31/12/2028 (per la vendita delle scorte pre-regolamento), dopo la quale ogni prodotto dovrà rispettare i requisiti EUDR, giustificando la richiesta con l'impatto economico e logistico sulle aziende che dispongono di stock pre-regolamento.
In fase di iscrizione annuale al RIL di gennaio 2026 si potrebbe quantificare con una specifica dichiarazione lo stock di merce pre-EUDR esistente al 30/12/2025.

2. Esenzione dei Commercianti dagli Obblighi dell'EUDR

L'EUDR richiede che i grandi commercianti (traders) lungo la catena del valore rispettino gli stessi obblighi degli operatori, anche quando la documentazione richiesta è già stata fornita dall'operatore iniziale. Questi obblighi duplicati lungo la filiera non aggiungono valore alla tracciabilità, ma complicano inutilmente le operazioni, generando un onere amministrativo non necessario e costi aggiuntivi che possono incidere negativamente sui prezzi e sulla disponibilità dei prodotti, senza apportare benefici tangibili agli obiettivi del regolamento.

Proposta di Emendamento: rimuovere dal testo del considerando (30) le parole: "e i commercianti".
Rimuovere dal testo del considerando (53) la frase: "Essi (i commercianti) dovrebbero pertanto avere gli stessi obblighi degli operatori, assumere la responsabilità della conformità dei prodotti interessati al presente regolamento e garantire, prima di mettere a disposizione sul mercato i prodotti interessati, di aver esercitato la dovuta diligenza a norma del presente regolamento e di aver concluso che il rischio che i prodotti interessati non siano conformi al presente regolamento è a livello zero o è solo trascurabile".
Indicare nell'Art.5 p.1 che "Il commerciante NON è soggetto agli obblighi e alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, agli articoli da 8 a 13, all'articolo 16, paragrafi da 8 a 11, e all'articolo 18 in relazione alle materie prime interessate e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato."

3. Semplificazione degli obblighi per gli operatori a valle modificando l'Art.4

Nel paragrafo 7 e 9 dell'Art.4 è necessario specificare che la verifica mediante il sistema informativo che i RN comunicati corrispondano al prodotto fornito sia sufficiente alla compliance.
Definizione di un meccanismo chiaro di verifica: permettere ai commercianti non PMI di limitarsi a verificare l'esistenza della DD dell'operatore a monte, limitando il controllo alla validità del RN ricevuto dal fornitore, e alla coerenza dei dati generali a cui avranno accesso (paese di origine / specie botanica). In questo modo la trasmissione dei RN sarebbe consapevole e non automatica.
Cancellazione dell'Art.4 p.10 riferito alla responsabilità dell'operatore a valle sulla due diligence effettuata dall'operatore a monte, che potrebbe aumentare il carico burocratico ed economico per gli operatori.
Allo stesso modo come definito dall'Art.5 p.1 il commerciante non PMI è considerato un operatore non PMI ed è soggetto ad i suoi stessi obblighi. Questo impone loro di: - presentare una DD separata per tutti i prodotti acquistati prima della vendita a valle e di -assumersi la responsabilità della conformità della DD esistente, pur non avendo accesso diretto ai documenti originali.

FederlegnoArredo
Sede/Headoffice
Foro Buonaparte, 65 • 20121 Milano
Tel +39 02 8060 41 • Fax +39 02 8060 4392
C.F. 97228150153
federlegnoarredo.it
MILANO • ROMA • BRUXELLES

Questo duplica il lavoro amministrativo e crea incertezza su come verificare correttamente la conformità della DD a monte.

Proposta di emendamento: Cancellazione del paragrafo 10 dell'Art. 4.

Cancellare all'Art.4 paragrafo 7: L'operatore comunica agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato o esportato ~~tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile, compresi~~ i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti.

Cancellare all'Art.4 paragrafo 9: L'operatore che non è una PMI («operatore non PMI») può fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate conformemente all'articolo 33 ~~solo dopo aver accertato che la dovuta diligenza relativa ai prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi è stata esercitata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo~~. L'operatore non PMI include i numeri di riferimento di tali dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate in conformità dell'articolo 33 nelle dichiarazioni di dovuta diligenza che presenta a titolo del paragrafo 2 del presente articolo. Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza, l'operatore non PMI esercita la dovuta diligenza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Escludere il concetto di "deforestazione" e di "degrado forestale" dalle "piantagioni forestali" condotte su terreni agricoli (come ad esempio la pioppicoltura italiana)

L'EUDR considera la pioppicoltura come "piantagione forestale" ed è quindi inclusa nel rischio di "deforestazione" e di "degrado forestale".

Tuttavia, come evidenziato nell'accordo interregionale italiano sulla pioppicoltura, questa non contribuisce alla deforestazione, in quanto sistema agroforestale in avvicendamento temporale con colture agroalimentari, condotto su terreni da secoli adibiti ad uso agricolo e non comporta conversione di ecosistemi naturali in piantagioni. L'applicazione degli obblighi EUDR alla pioppicoltura italiana rappresenta un onere amministrativo sproporzionato e privo di benefici nella lotta contro la deforestazione.

Proposta di Emendamento: Aggiungere all'articolo 2 punto 3) la seguente frase: "La conversione ad uso agricolo di "piantagioni forestali" insistenti su terreni agricoli non costituisce deforestazione o degrado forestale" salvo quanto disposto al successivo punto 10).

5. Includere la pasta e la carta prodotte da bambù tra i prodotti regolamentati dall'EUDR

Il regolamento EUTR escludeva il bambù perché non classificato come legno. Tuttavia, l'EUDR non si limita a regolamentare la legalità del legno, ma affronta il rischio di deforestazione e degrado forestale. Anche il bambù può contribuire alla deforestazione in determinati contesti. È quindi opportuno includere i prodotti a base di bambù nel campo di applicazione del regolamento.

Proposta di Emendamento: Rimuovere le parole "prodotti a base di bambù" e sostituire la parola "Pasta di legno" con "Pasta per carta" dall'Allegato I alla voce "Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)".

FEDERLEGNOARREDO

Proposte di chiarimenti o modifiche nei documenti interpretativi

1. Riconoscimento dei Reference Numbers per materie prime UE reimportate come prodotto finito
La FAQ 5.4 chiarisce che quando un operatore (o un commerciante che non sia una PMI) reimporta un prodotto precedentemente esportato dall'UE nel regime doganale di "immissione in libera pratica", si applicano gli stessi obblighi come se il prodotto fosse immesso per la prima volta sul mercato dell'UE, nonostante la materia prima reimportata fosse già stata oggetto di verifica.
Non viene esplicitamente trattato il riconoscimento dei Reference Numbers o Verification Numbers relativi alla materia prima per semplificare la reimportazione.
Esempio: A, con sede in UE, vende/esporta a B con sede in UK del legname. B col legname di A produce un pavimento e lo vende/esporta a C che ha sede in UE (C importa e deve fare la DD e la DDS). In questo caso A vende/esporta verso UK con RN. B vende/esporta in UE riportando RN di A. C usa RN di A per sua importazione e non chiede documenti ad A.
Critica: La FAQ 5.4 non è soddisfacente per gestire il caso specifico di reimportazione di prodotti finiti con RN/VN associati alla materia prima.
Proposta di esplicazione: consentire che i RN/VN delle materie prime siano considerati sufficienti per autorizzare la reimportazione di prodotti finiti, riducendo così i costi e i duplicati di verifica per l'operatore a valle. Il numero di riferimento della dichiarazione di due diligence originario, dietro il quale le autorità competenti possono trovare le informazioni sulla geolocalizzazione della materia prima, dovrebbe rimanere valido anche in caso di reimportazione, a condizione che questa materia prima non venga mescolata con altre materie prime o prodotti pertinenti non dichiarati.

2. Introduzione di Dichiarazioni volontarie di Trasformazione per lavorazioni semplici
Attualmente il Regolamento, in caso di lavorazioni semplici (ad esempio essiccazione, riselezione o taglio a misura), non prevede di poter combinare più partite con RN diversi e di generare un nuovo RN unico. Questo obbliga gli operatori a trasferire a valle tutti i RN originali, causando: - complessità amministrativa e gestionale; - difficoltà operative per gli attori successivi della filiera; - rischi di errore nel tracciamento dovuti alla gestione di decine o centinaia di RN associati a una singola unità di carico.
Proposta di esplicazione: Eliminare la necessità di trasferire a valle decine o centinaia di RN consentendo agli operatori di utilizzare le dichiarazioni di trasformazione non solo nei casi di modifica del codice TARIC (come previsto attualmente), ma anche in caso di lavorazioni semplici (ad esempio essiccazione, taglio a misura, ...) che non alterano la natura del prodotto e non comportano un cambio del codice TARIC, al fine di combinare diverse partite con più RN ed assegnare un nuovo ed unico RN.
Il sistema informativo dell'EUDR, garantirà la piena tracciabilità a ritroso mantenendo la connessione tra il nuovo RN unico, ed i RN originali.
Allo stesso modo, una PMI dovrebbe poter registrare una dichiarazione per aggregare RN diversi e trasferire a valle un RN unico, consentendo di semplificare la gestione della tracciabilità a valle.

3. Georeferenziazione estesa oltre la parcella forestale (sistema USA delle contee)
Una sfida importante si presenta quando gli operatori UE, nonostante i loro sforzi, non sono in grado di ottenere la geolocalizzazione dettagliata a livello di particella forestale dagli operatori dei paesi terzi a causa di vincoli legali nelle giurisdizioni di tali paesi.
La FAQ 1.18 prevede la possibilità di "dichiarare in eccesso" un'area geografica più ampia (ad es. una contea), ma comporta l'assunzione di responsabilità per l'intero territorio dichiarato, comprese eventuali zone a rischio di deforestazione all'interno di quell'area.
Proposta di esplicazione: introdurre flessibilità per i Paesi classificati a basso rischio nella definizione dell'area geografica da tracciare, permettendo l'uso di sistemi di georeferenziazione più ampi ed alternativi rispetto alla particella forestale, come quello delle contee (USA), consentendo l'esclusione documentata di zone interne a queste a maggior rischio. Gli operatori UE dovrebbero poter inserire un'annotazione riguardante una dichiarazione documentata dai fornitori dei Paesi terzi che certifichi che la merce non proviene da aree specifiche identificate come a rischio all'interno di un'area geografica più ampia, come ad esempio la contea.

4. Riconoscimento di portali di due diligence come prova sufficiente per la DDS
Previsto che gli operatori possano avvalersi di sistemi validati di supporto alla Due Diligence, mantenendo la responsabilità ultima della conformità, l'utilizzo di tali sistemi (es. portale Conlegno o FLA) non è esplicitamente menzionato come prova sufficiente per soddisfare i requisiti del regolamento.
Proposta di esplicazione: richiedere che l'utilizzo di piattaforme riconosciute sia accettato come prova valida di conformità, semplificando così gli obblighi per le grandi imprese a valle della filiera.

5. Regolamentazione dei pallet e degli imballaggi in legno e in carta riutilizzabili
Da regolamento, finché l'imballaggio in questione viene importato, messo a disposizione, o esportato come prodotto a sé stante (imballaggi "vuoti" o "standalone") rientra nel campo di applicazione dell'EUDR (anche quando l'imballaggio vuoto viene restituito al fornitore).
Mentre se l'imballaggio è "pieno" (usato per trasportare altre merci) è escluso dall'EUDR.
Come si può applicare la due diligence ai pallet e agli altri imballaggi riutilizzabili in legno o in carta provenienti da paesi extra UE che trasportano merci non coperte dall'EUDR, riparati/utilizzati/venduti in un secondo momento senza merci? Per quanto riguarda le tavole di legno ricavate dai pallet a fine vita, queste sono escluse dall'EUDR solo se destinate a essere materiale da imballaggio mentre in caso contrario sarebbero coperte dall'EUDR? **Proposte di esplicazione**: modificare o chiarire la FAQ 2.6 per indicare che la restituzione di pallet o imballaggi in legno o in carta al fornitore non costituisce "messa a disposizione sul mercato" ai sensi dell'EUDR. Richiedere ai rivenditori di eseguire una Due Diligence per gli imballaggi restituiti è irrealistico.
Chiarire che pallet e imballaggi in legno o carta riparati/riutilizzati rientrano nella definizione di materiale riciclato e sono quindi esentati dalla conformità all'EUDR, come anche i prodotti da essi derivati.

6. Controllo della “deforestazione zero” e del “degrado forestale”

L'EUDR richiede che le materie prime importate siano "a deforestazione zero". Tale valutazione si basa su una combinazione di informazioni (coordinate, intervallo di tempo, ...) e di strumenti tecnologici per la verifica di immagini satellitari. Al momento, gli operatori potrebbero essere costretti a utilizzare piattaforme private, spesso costose e frammentate e a confrontarsi con definizioni complesse di "foresta", "uso agricolo" e "degrado forestale", rendendo difficile verificare la conformità in modo indipendente.

Proposta di esplicazione: Rendere la strumento **Osservatorio dell'UE sulla deforestazione e il degrado forestale** la piattaforma ufficiale per agevolare l'accesso alle mappe e alle serie di dati sui cambiamenti nella copertura forestale mondiale e sui fattori di degrado forestale associati. La piattaforma dovrebbe permettere l’inserimento delle coordinate delle aree forestali e generare report ufficiali di conformità. Questo per evitare disparità di accesso ai dati e costi aggiuntivi per gli operatori con un sistema trasparente, accessibile a tutti, e per ridurre il rischio di interpretazioni divergenti tra i soggetti coinvolti.

7. Campioni a titolo gratuito: proposta di soglia minima

Dal combinato disposto delle definizioni di «operatore» (articolo 2, punto 15), dell'EUDR) e «nel corso di un'attività commerciale» (articolo 2, punto 19), dell'EUDR) si evince che l'EUDR si applica anche ai materiali immessi sul mercato "a titolo gratuito", inclusi campioni, senza tenere conto del valore commerciale o della quantità minima. Questo genera oneri amministrativi sproporzionati per le aziende, soprattutto per i campioni di piccolo valore o quantità marginali.

Proposta di esplicazione: Esenzione per campioni di piccola entità: escludere dall'obbligo di Due Diligence i campioni immessi sul mercato a titolo gratuito che rientrano sotto una soglia minima di valore, peso o quantità e definire queste soglie minime a seconda della categoria merceologica del a seconda delle diverse tipologie di prodotto. Ad esempio: - valore commerciale inferiore a 100 euro, - quantità inferiore a 1 mc (per legno) o 10 kg (per altri prodotti coperti dal regolamento).

Parimenti devono essere esentati tutti i campioni di materie prime o prodotti destinati ad essere testati nei laboratori di analisi, a condizione che il loro status di “campione” venga definito nei documenti di trasporto.

8. Garantire una tracciabilità ottimale dei materiali compositi

La Faq 1.17 mostra un esempio di tracciabilità tramite "segnalazione in eccesso", stabilendo che gli operatori, se i silos non vengono svuotati regolarmente, dovranno dichiarare il luogo di produzione di tutte le merci precedenti entrate nel silos fino a un minimo del 200% della capacità del silos, a condizione che il silos funzioni con il sistema first-in first-out.

Questa soglia arbitraria risulta inadatta per molti settori con catene di fornitura complesse e fasi sequenziali di stoccaggio e lavorazione. Le conseguenze includono:

- Riduzione della precisione nella tracciabilità, con aumento sproporzionato dei numeri di riferimento di Due Diligence.
- Difficoltà nella gestione della non conformità, che potrebbe "contaminare" volumi di materiale altrimenti conforme.
- Eccessivi oneri amministrativi, ignorando le specificità dei settori industriali e dei metodi di stoccaggio.

Proposta di esplicazione: Rimozione della soglia arbitraria del 200% e dell'obbligo di totale

svuotamento, in quanto non rappresenta un approccio flessibile e adatto ai diversi settori industriali, in relazione al processo produttivo e allo stoccaggio. La Commissione dovrebbe fornire linee guida che supportino la personalizzazione del modello di tracciabilità in base alle pratiche industriali consolidate, garantendo al contempo la conformità ai requisiti dell'EUDR.

FEDERLEGNOARREDO

ASSOPANNELLI

Dichiarazione sull'attuazione del Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR)

Le industrie italiane del comparto sostengono ampliamente la lotta contro la Deforestazione perseguita dal Regolamento UE "EUDR"; tuttavia, si evidenziano preoccupazioni riguardo alla complessità e agli oneri amministrativi, all'impatto economico e logistico, all'efficacia e alla proporzionalità del regolamento stesso. Si evidenzia inoltre che si sta adottando un approccio proattivo per mitigare gli effetti negativi del regolamento e renderlo più praticabile e meno gravoso per gli operatori del settore.

Si pone l'attenzione soprattutto su alcuni aspetti:

1. **Complessità e Oneri Amministrativi:**

- Il regolamento pone obblighi duplicati per i commercianti, che non aggiungono valore alla tracciabilità, complicano le operazioni e generano oneri amministrativi e costi aggiuntivi.
- Si sottolinea la difficoltà di verificare la conformità della Due Diligence (DD) a monte della catena di fornitura e la necessità di semplificare gli obblighi per gli operatori a valle.
- La gestione dei Reference Numbers (RN) per le materie prime reimportate e le lavorazioni semplici è considerata eccessivamente complessa.
- Si evidenzia la burocrazia non necessaria nell'implementazione dell'EUDR e si ritiene che il punto focale sia concentrarsi sul posizionamento iniziale sul mercato e sui "Paesi ad alto rischio".
- Si ritiene che il Regolamento non tenga conto delle reali operazioni nel settore forestale e nell'intera filiera legno.

2. **Impatto Economico e Logistico:**

- Si ritiene opportuna l'eliminazione della scadenza per la vendita delle scorte pre-regolamento a causa dell'impatto economico e logistico sulle aziende.
- L'applicazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento EUDR alla pioppicoltura italiana è da ritenersi un onere amministrativo sproporzionato e privo di benefici nella lotta contro la deforestazione.
- Si conviene sulla necessità di adattare l'EUDR alle esigenze pratiche e ai processi della catena di fornitura, suggerendo una revisione completa del regolamento.

Sede/Headoffice
Foro Buonaparte, 65 • 20121 Milano
Tel +39 02 8060 41 • Fax +39 02 8060 4392
assopannelli@federlegnoarredo.it
C.F. 97228150153
federlegnoarredo.it

- Si ritiene inevitabile la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore del regolamento.
- Si valutano molto impattanti i costi di implementazione del sistema EUDR che possono diventare insostenibili per le PMI

3. **Efficacia e Proporzionalità:**

- Si contesta l'efficacia degli obblighi duplicati per i commercianti e la necessità di una verifica più semplice e chiara della conformità.
- Si suggerisce l'esclusione degli impianti di arboricoltura da legno con specie a rapido accrescimento (pioppo, pino, eucalipto ecc) condotte su terreni agricoli, svincolandoli dal concetto di "deforestazione" e "degrado forestale", concentrandosi sui "Paesi ad alto rischio" e sulle ispezioni, per rendere il regolamento più efficace e proporzionato.
- Si sottolinea, inoltre, la mancanza di considerazione per le pratiche operative reali e la necessità di un approccio più pragmatico.

4. **Tracciabilità e Geolocalizzazione:**

- Si ritengono necessarie soluzioni per semplificare la reimportazione di prodotti finiti con RN/VN associati alla materia prima.
- Si chiede una maggiore flessibilità nella georeferenziazione, consentendo l'uso di sistemi alternativi come quello delle contee (USA) per i Paesi a basso rischio.
- Si critica la soglia arbitraria del 200% per la tracciabilità dei materiali compositi, proponendo linee guida più adatte alle pratiche industriali.
- Si sottolinea l'importanza di considerare le pratiche operative reali, che includono la tracciabilità.

Tutti questi aspetti incidono pesantemente nell'implementazione del Regolamento EUDR, che porta con sé importanti oneri tecnico/economici non affrontabili dalla maggior parte della PMI lungo la filiera e che, per questo motivo, rischia di ingessare completamente il mercato una volta effettivo.
Per tutti questi motivi, le aziende del settore, pur rimanendo disponibili al dialogo, rimangono in attesa di ricevere i necessari chiarimenti e le relative semplificazioni, prima di poter fornire le informazioni necessarie per poter ottemperare al regolamento EUDR
In conclusione, si ritiene che tutte le aziende a monte e a valle della nostra filiera legno/carta debbano prendere posizione a favore di una radicale revisione del regolamento necessaria per impedire l'inevitabile collasso del settore.

Allegato B

FLA
FEDERLEGNOARREDO
LIFE CYCLE
ASSESSMENT
ANALISI DEL CICLO
DI VITA DEL LEGNO
E DEI PRODOTTI IN LEGNO
Introduzione alla valutazione
dell'impatto ambientale,
all'analisi del ciclo di vita
e alla dichiarazione
ambientale del prodotto

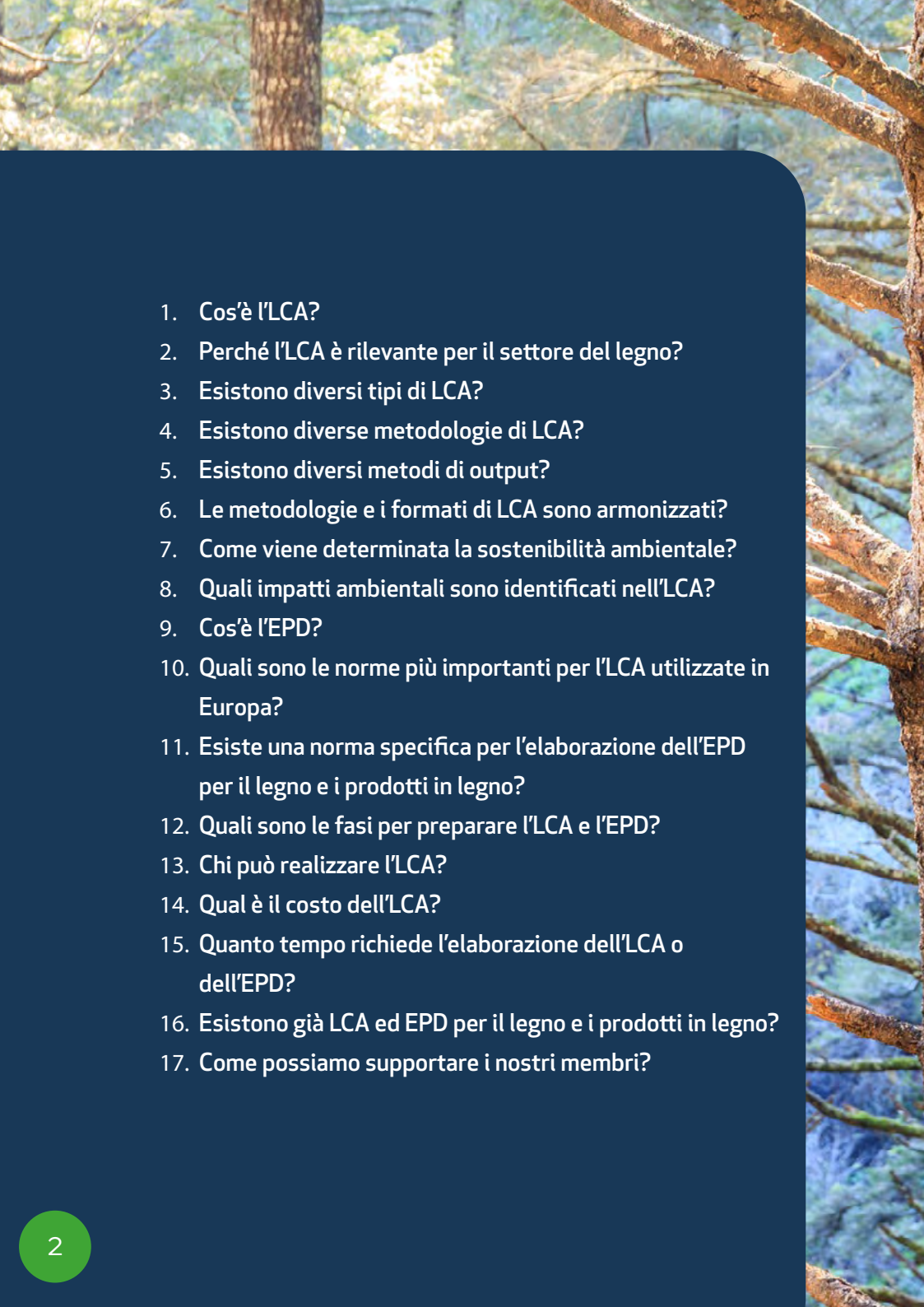

1. Cos'è l'LCA?
2. Perché l'LCA è rilevante per il settore del legno?
3. Esistono diversi tipi di LCA?
4. Esistono diverse metodologie di LCA?
5. Esistono diversi metodi di output?
6. Le metodologie e i formati di LCA sono armonizzati?
7. Come viene determinata la sostenibilità ambientale?
8. Quali impatti ambientali sono identificati nell'LCA?
9. Cos'è l'EPD?
10. Quali sono le norme più importanti per l'LCA utilizzate in Europa?
11. Esiste una norma specifica per l'elaborazione dell'EPD per il legno e i prodotti in legno?
12. Quali sono le fasi per preparare l'LCA e l'EPD?
13. Chi può realizzare l'LCA?
14. Qual è il costo dell'LCA?
15. Quanto tempo richiede l'elaborazione dell'LCA o dell'EPD?
16. Esistono già LCA ed EPD per il legno e i prodotti in legno?
17. Come possiamo supportare i nostri membri?

1. Cos'è l'LCA?

Life Cycle Assessment (LCA) **è un metodo scientifico e riconosciuto a livello internazionale**, per catalogare e calcolare l'impatto ambientale sull'uomo e sulla natura di prodotti e servizi.

2. Perché l'LCA è rilevante per il settore del legno?

Gli aspetti ambientali di prodotti e servizi diventano sempre più importanti ed il legno e i prodotti a base legno in generale hanno dimostrato di avere un impatto ambientale più favorevole rispetto ad altri materiali da costruzione. Essendo standardizzata, l'LCA rappresenta un valido strumento per:

- fornire informazioni sulle performance ambientali del legno e dei prodotti a base legno,
- supportare i produttori nel migliorare i processi produttivi, l'efficienza e nel ridurre i costi
- supportare gli architetti a preferire il legno e i prodotti di legno in fase di scelta di materiali con prestazioni analoghe
- consentire ai prodotti di legno di soddisfare o superare gli standard ambientali stabiliti dai regolamenti nazionali, come quelli per l'edilizia sostenibile e gli acquisti verdi
- il marketing e la promozione dei prodotti di legno in relazione ai loro vantaggi ambientali.
- garantire la conformità ai requisiti di legge, tra cui la marcatura CE, le politiche governative in materia di acquisti verdi e gli standard ambientali stabiliti da enti per l'edilizia abitativa, investitori e istituti finanziari.

E ancora più rilevante:

I fabbricanti di prodotti, oggetto di una norma armonizzata revisionata in accordo con il nuovo CPR, saranno tenuti a dichiarare le informazioni ambientali nella Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC)/Passaporto Digitale di Prodotto, nell'ambito della marcatura CE (CPR, 2024). Dal 1° gennaio 2027 dovrà essere dichiarato il potenziale di riscaldamento globale (GWP) per il quale sarà necessaria una valutazione completa del ciclo di vita (LCA). Entro la fine del 2030, tutti i 19 indicatori devono essere dichiarati (vedere Figura 1).

TEMPISTICHE DEL NUOVO CPR

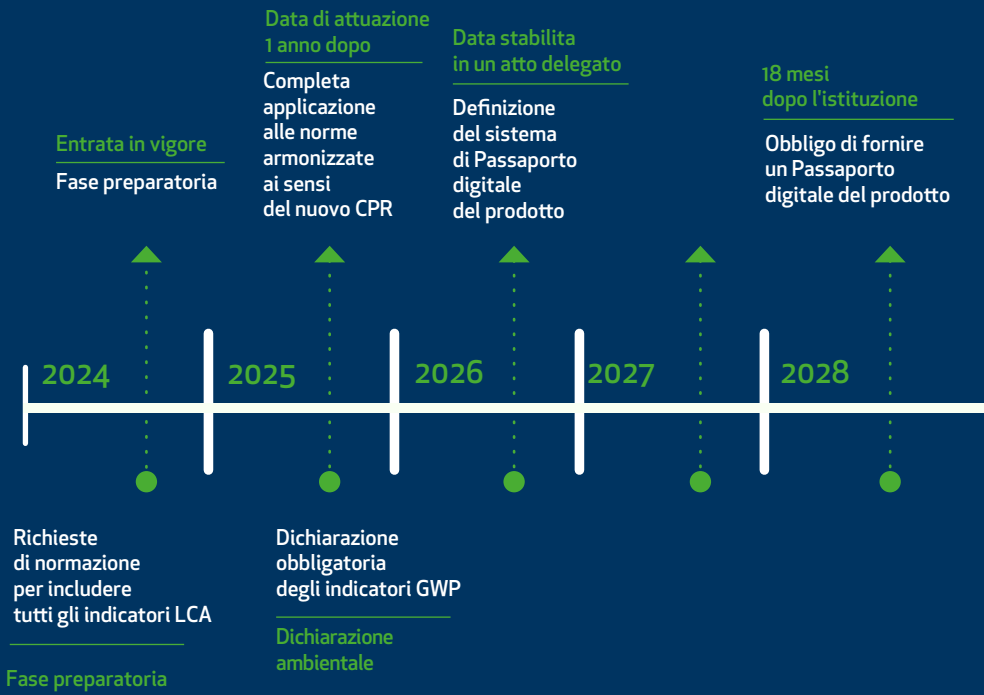

Figura 1. Presentazione di roadmap degli indicatori ambientali CPR (fonte: CE, presentazione di Oscar Nieto, DG GROW, 6 febbraio 2024)

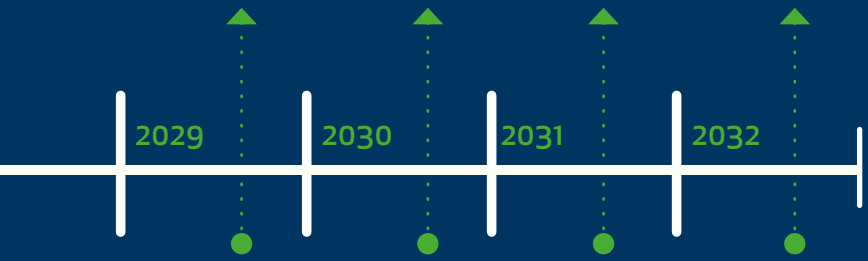

Dichiarazione obbligatoria degli indicatori principali

4 anni dopo la DoA

Dichiarazione obbligatoria di tutti gli indicatori LCA

8 anni dopo la DoA

3. Esistono diversi tipi di LCA?

Si.

1) *"Quick Scan" (lett. "scansione rapida")*
Fornisce al produttore un quadro rapido ed economico dell'impatto ambientale dei prodotti o dei processi, ed è ideale per evidenziare buone performance e punti deboli.

2) *"Cradle to gate" (lett. "dalla culla al cancello")*
Valuta solo l'impronta del prodotto dalle materie prime fino a quando lascia la fabbrica per essere consegnato al cliente.

3) *"Cradle to grave" (lett. "dalla culla alla tomba")*
Copre tutte le fasi del processo di produzione, dalle materie prime al fine vita.

Quale tipo sia più adatto allo scopo dipende da diversi fattori, ad esempio se si vogliono utilizzare i dati non solo ai fini interni, ma anche esterni, sarà necessaria la verifica dell'LCA/EPD da un soggetto terzo indipendente "peer-review" (validazione) - vedere figura 2 di seguito:

Figura 2: output in funzione dei diversi tipi di LCA

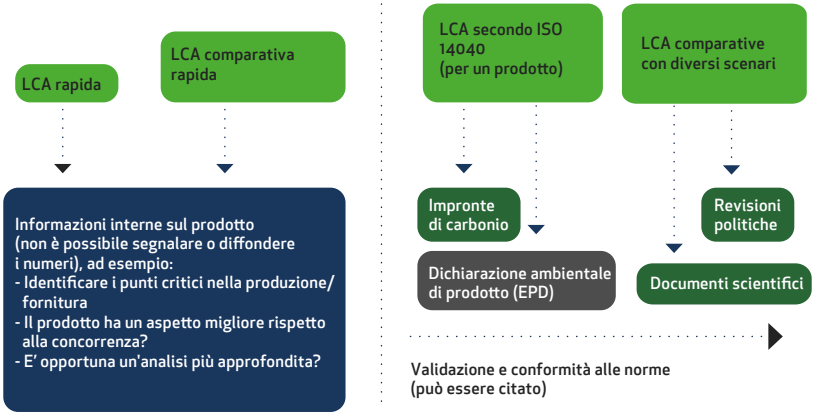

4. Esistono diversi tipi di metodi LCA?

Sì.

Per questo è importante rendersi conto che i dati delle LCA possono essere resi comparabili, se si basano sugli stessi principi.

Per esempio:

- se utilizzano le stesse norme (ad esempio ISO 14044 (Generica), EN 15804 (Come realizzare un'EPD) ed EN 16485 (PCR – Specifiche di legno);
- se utilizzano la versione più recente o armonizzata delle norme;
- se utilizzano set di dati analoghi;
- verificando l'LCA/EPD in caso di pubblicazione ("peer review" - validazione);

Un operatore/esperto LCA potrà fornire supporto alle attività sopra indicate

PROCEDURE LCA E EPD

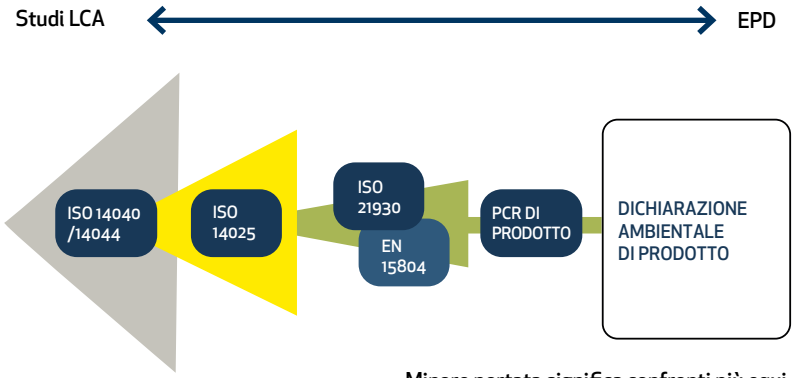

5. Esistono diversi formati di output?

Sì.

1) **PEF** (*Product Environmental Footprint - Impronta ambientale dei prodotti)*: sviluppata dalla Commissione Europea, PEF fornisce un metodo standardizzato per comunicare le performance ambientali dei prodotti, non solo per i prodotti da costruzione, ma anche per i prodotti di consumo.
2) **OEF** (*Organizational Environmental Footprint - Impronta ambientale delle organizzazioni)*: simile alla PEF, ma si focalizza sulle organizzazioni.
3) **EPD** (*Environmental Product Declaration - Dichiarazione ambientale di prodotto)*: è un documento trasparente che rappresenta le performance ambientali del prodotto in base ai risultati dell'LCA; è elaborato dall'Istituto europeo di normazione CEN (Norma: EN15804+A2).

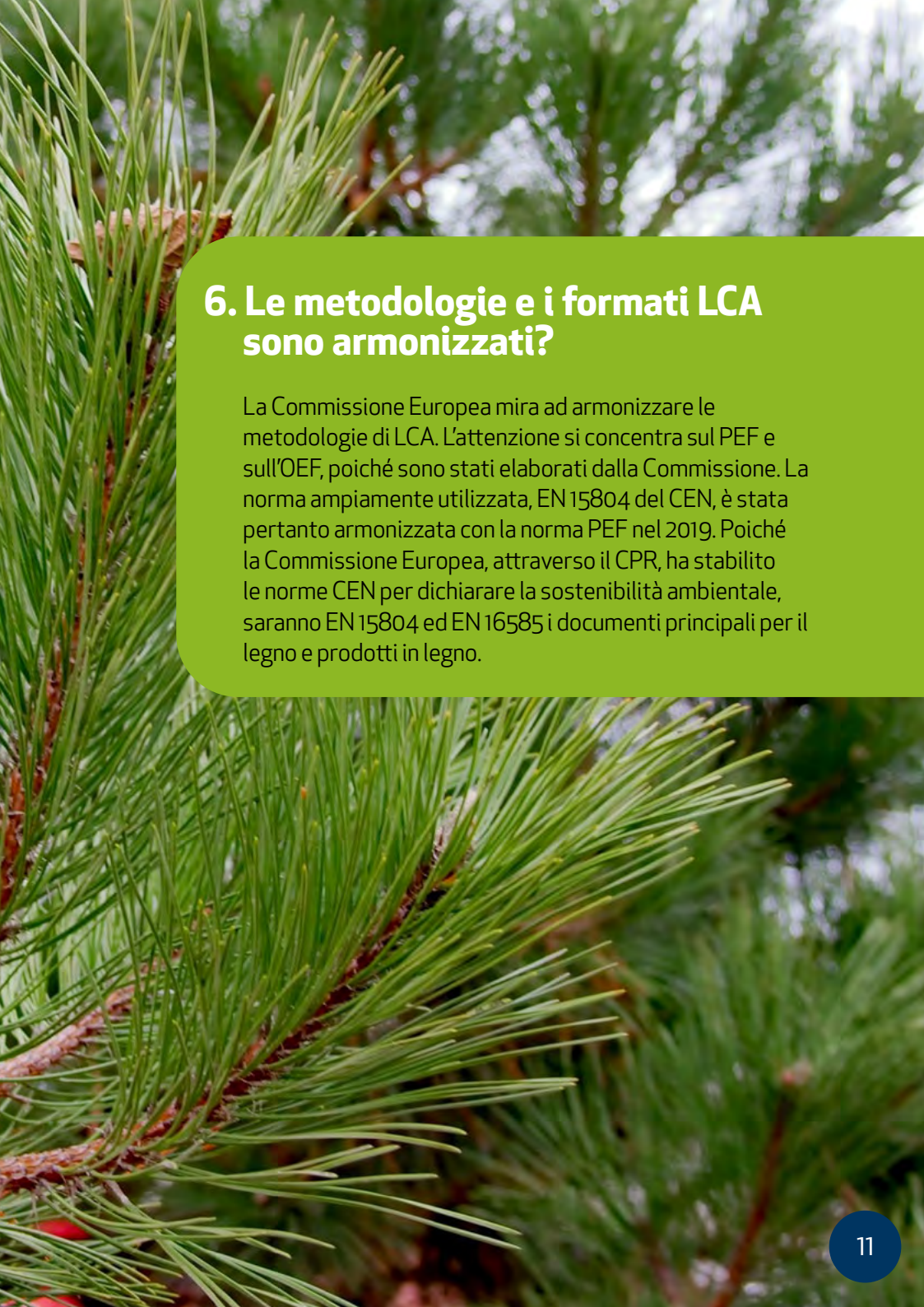

6. Le metodologie e i formati LCA sono armonizzati?

La Commissione Europea mira ad armonizzare le metodologie di LCA. L'attenzione si concentra sul PEF e sull'OEF, poiché sono stati elaborati dalla Commissione. La norma ampiamente utilizzata, EN 15804 del CEN, è stata pertanto armonizzata con la norma PEF nel 2019. Poiché la Commissione Europea, attraverso il CPR, ha stabilito le norme CEN per dichiarare la sostenibilità ambientale, saranno EN 15804 ed EN 16585 i documenti principali per il legno e prodotti in legno.

7. Come viene determinata la sostenibilità ambientale?

Nella preparazione dei dati ambientali si possono definire i seguenti passaggi:

1) Modellizzazione della filiera: per prima cosa viene modellata l'intera catena di produzione dall'approvvigionamento alla demolizione e al riutilizzo/riciclo, per capire dove potrebbero esserci input e output.

2) Input e output: tutti gli input (energia, acqua, prodotti chimici ecc.) e gli output (emissioni, polvere, acque reflue ecc.) sono allocati in ciascuna delle diverse fasi.

3) Strumento di calcolo: gli input e gli output vengono inseriti in uno strumento di calcolo (ad esempio Simapro ecc.) per determinare i vari impatti definiti in "categorie di impatto ambientale" separate.
Per informazioni di base/processi (mix energetico, valore del potere calorifico del legno, trasporto, ecc.) possono essere utilizzati dati provenienti da database ambientali (come Gabi, EcoInvent o Corrim). L'armonizzazione è consigliabile poiché i risultati differiscono (significativamente) a seconda della fonte dei dati.

4) Categorie di impatto: ci sono diversi tipi di impatti ambientali che possono dipendere da input e output, alcuni esempi sono l'effetto sull'esaurimento delle risorse, l'impatto sulla qualità dello strato di ozono e sul riscaldamento globale (emissioni di gas serra come CO_2), sulla salute dell'uomo o sulla qualità del suolo e dell'acqua. La maggior parte delle categorie di impatto sono descritte in diversi modi.
Vedere il paragrafo 8 per una panoramica delle categorie di impatto.

5) Fasi della vita (moduli): sono utilizzate tutte le fasi, dalla A alla D. Vedere figura 2.

6) Impatto ambientale finale: quando tutti gli impatti ambientali sono stati calcolati (per tutti i moduli), possono essere sommati. Una matrice con questi dati è disponibile nell'EPD. Queste EPD possono essere inserite nei database relativi (Inies.fr, EPDNorge, EcoPlatform ecc.).

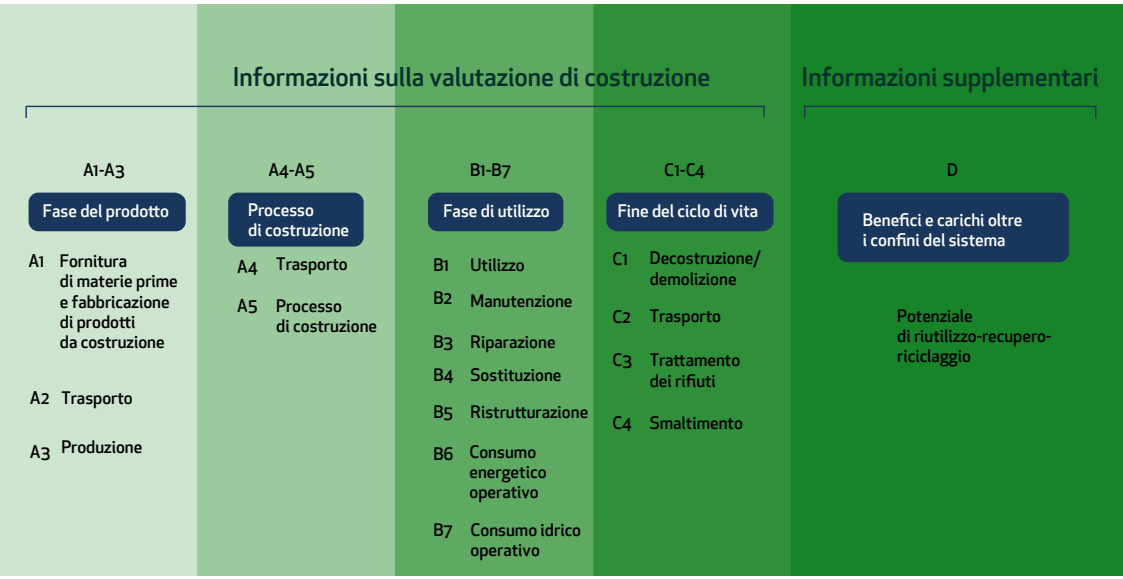

Figura 3. Moduli da A a D a seconda del processo analizzato. A1 per la fornitura di materie prime, A2 per il trasporto in fabbrica e Modulo D per i processi di riutilizzo e riciclo (fonte: EN 15804+A2).

8. Quali impatti ambientali sono identificati nell'LCA?

Fino al 2021 sono state determinate 11 categorie (set A1). Attualmente sono obbligatorie 11 + 8 categorie ai sensi della norma EN 15804+A2: 2019. Di seguito sono riportati il nome, l'illustrazione e l'unità delle 19 categorie di impatto ambientale:

1. *Global Warming Potential (GWP) - Potenziale di riscaldamento globale*: determina le emissioni di gas serra (ad esempio CO_2, CH_4) durante il ciclo di vita del prodotto.
2. *Ozone Depletion Potential (ODP) - Potenziale di riduzione dell'ozono*: valuta l'impatto delle sostanze sullo strato di ozono.
3. *Acidification Potential (AP) - Potenziale di acidificazione:* quantifica la formazione di piogge acide dovute alle emissioni.
4. *Eutrophication Potential (EP) - Potenziale di eutrofizzazione:* valuta il deflusso delle sostanze nutrienti e l'inquinamento dell'ambiente idrico.
5. *Photochemical Ozone Creation Potential (POCP) - Potenziale di creazione di ozono fotochimico:* considera l'impatto dei composti organici volatili sulla qualità dell'aria.
6. *Resource Depletion (Abiotic and Biotic) - Esaurimento delle risorse (abiotiche e biotiche):* Stima l'estrazione delle risorse.
7. *Water Depletion - Riduzione della disponibilità d'acqua:* misura il consumo di acqua.
8. *Land Use - Uso del territorio:* valuta l'area territoriale necessaria alla produzione.
9. *Human Toxicity Potential (HTP) - Potenziale di tossicità per gli esseri umani:* valuta gli impatti sulla salute.
10. *Ecotoxicity Potential (ETP) - Potenziale di ecotossicità:* valuta i danni agli ecosistemi.

11. *Particulate Matter Formation Potential (PMFP) - Potenziale di formazione di particolato:* misura le emissioni che contribuiscono alla presenza del particolato nell'atmosfera
12. *Freshwater Ecotoxicity Potential (FETP) - Potenziale di ecotossicità d'acqua dolce:* valuta l'impatto delle sostanze inquinanti sugli ecosistemi di acqua dolce.
13. *Marine Ecotoxicity Potential (METP) - Potenziale di ecotossicità marina:* valuta l'impatto sugli ecosistemi marini.
14. *Terrestrial Ecotoxicity Potential (TETP) Potenziale di ecotossicità del suolo:* stima i danni agli ecosistemi terrestri.
15. *Abiotic Resource Depletion - Esaurimento delle risorse abiotiche (minerali e metalli):* valuta l'estrazione di minerali e metalli.
16. *Abiotic Resource Depletion - Esaurimento delle risorse abiotiche (combustibili fossili):* stima l'estrazione di combustibili fossili.
17. *Renewable Energy Depletion - Esaurimento delle energie rinnovabili*: stima l'uso di risorse energetiche rinnovabili.
18. *Non-Renewable Energy Depletion - Esaurimento delle energie non rinnovabili:* stima il consumo di energia non rinnovabile.
19. *Ionizing Radiation - Radiazioni ionizzanti:* valuta l'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

9. Cos'è l'EPD?

L'inventario e le analisi del ciclo di vita sono riportati nel rapporto LCA. L'EPD è la sintesi del report LCA in cui vengono dichiarate le performance ambientali di uno specifico prodotto o di una gamma di prodotti analoghi. Contiene una breve descrizione del prodotto e dei processi valutati, senza riportare i dati riservati del produttore. Più rilevante è la matrice con i dati sull'impatto ambientale. L'EPD verificata da soggetto terzo indipendente è un documento completo e riconosciuto a livello internazionale.

10. Quali sono le norme più importanti per l'LCA utilizzate in Europa?

Ci sono diverse norme* che gli operatori LCA devono rispettare. Le principali sono:

ISO 14025: 2006 - Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure

ISO 14040: 2006: - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento

ISO 14044: 2006: - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida

EN 15804: 2019 + A2- Sostenibilità delle costruzioni – Dichiarazioni ambientali di prodotto – Regole quadro di sviluppo per categoria di prodotto

EN 16485: 2014: - Legno tondo e segati - Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - Regole per categoria di prodotto per il legno e i prodotti a base di legno per l'impiego nelle costruzioni

*Utilizzare sempre la norma attualmente in vigore.

11. Esiste una norma specifica per l'elaborazione dell'EPD per il legno e i prodotti in legno?

La EN 15804 è una norma generica da utilizzare come formato per tutti i materiali da costruzione. Poiché i materiali possono essere diversi in molti aspetti, vengono sviluppate norme specifiche per guidare l'interpretazione delle regole contenute nella EN 15804 per tali materiali. La norma EN 16485: 2014* fornisce le Regole Generali per le Categorie di Prodotto (PCR) in relazione alle dichiarazioni ambientali di Tipo III relative al legno e ai prodotti a base di legno utilizzati nelle costruzioni e nei processi correlati.

* attualmente in fase di revisione.

12. Quali sono le fasi per preparare l'LCA e l'EPD?

Le fasi in ordine cronologico sono:

1. Selezione del/i prodotto/i: Identificare i prodotti per i quali è necessario preparare le EPD.
2. Selezione di un professsionista LCA accreditato: può essere del proprio Paese oppure estero.
3. Raccolta dei dati: il vostro professionista LCA potrà fornire liste di controllo; se possibile, pianificare una consulenza gratuita in anticipo.
4. Analisi dei dati e preparazione del report: Il professionista LCA analizza i dati, li modella e prepara il report LCA e i set di dati per l'EPD. Chiedere al professionista LCA di rivedere e convalidare i dati di processo generici per assicurarsi che siano adatti alla situazione specifica.
5. Validazione del report LCA e dell'EPD: si tratta della seconda verifica di un soggetto terzo con competenza LCA, per la validazione dei processi e del contenuto dei dati. Attualmente la validazione viene eseguita da un altro operatore LCA accreditato (preselezionato). Ai sensi del CPR, un organismo notificato dovrà approvare i dati, lo strumento LCA ed i database utilizzati e l'EPD finale.
6. Pubblicazione: Pubblicare l'EPD tramite un programma EPD.
7. Utilizzo dell'EPD: caricare l'EPD sul sito web (come link alla DoPC) ed eventualmente, anche su un database EPD (nazionale o internazionale), in modo che il prodotto sia accessibile ad altri operatori LCA e a calcolatori della sostenibilità ambientale, oppure condividerlo direttamente con i clienti per sostenere le vendite.

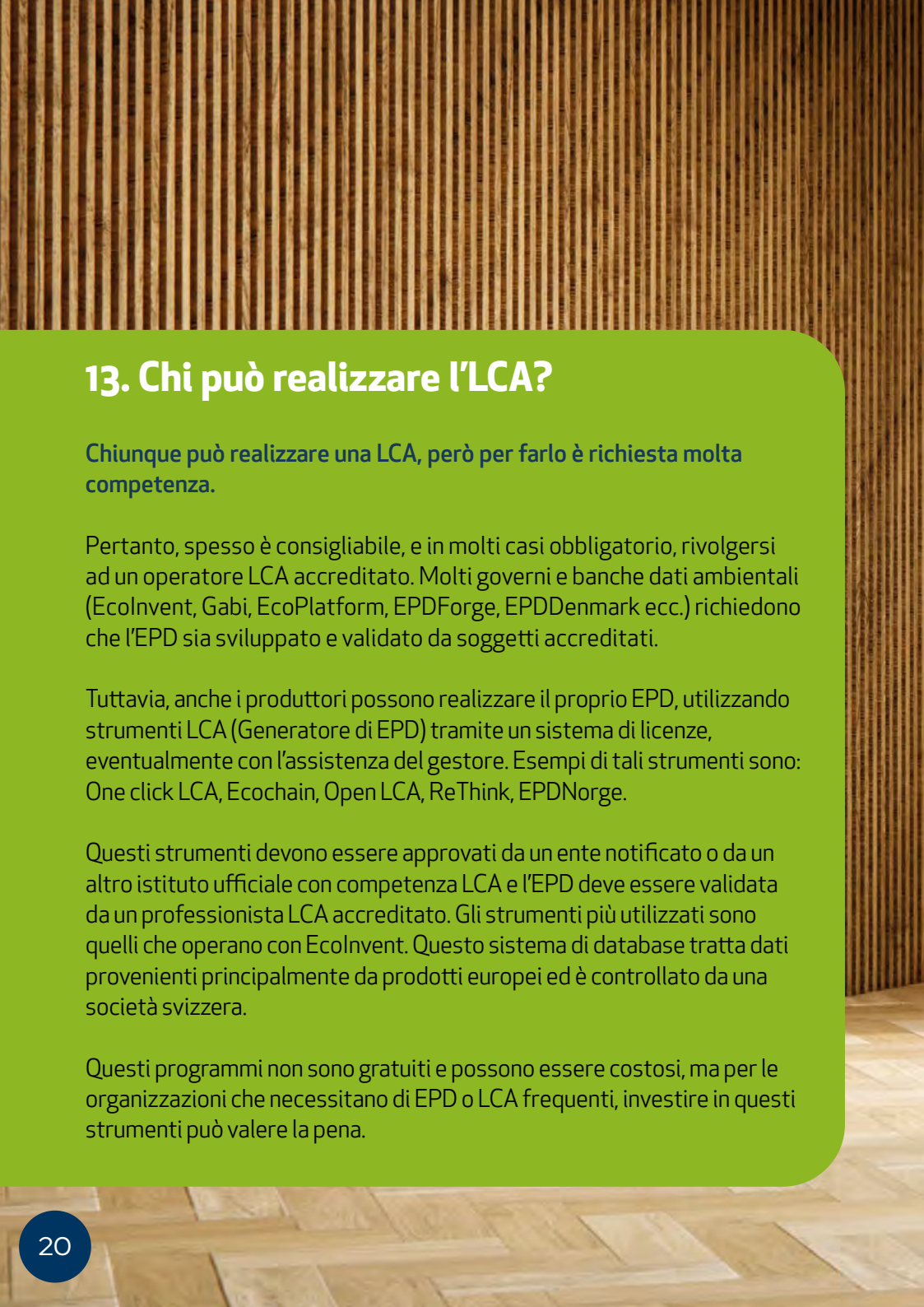

13. Chi può realizzare l'LCA?

Chiunque può realizzare una LCA, però per farlo è richiesta molta competenza.

Pertanto, spesso è consigliabile, e in molti casi obbligatorio, rivolgersi ad un operatore LCA accreditato. Molti governi e banche dati ambientali (EcoInvent, Gabi, EcoPlatform, EPDForge, EPDDenmark ecc.) richiedono che l'EPD sia sviluppato e validato da soggetti accreditati.

Tuttavia, anche i produttori possono realizzare il proprio EPD, utilizzando strumenti LCA (Generatore di EPD) tramite un sistema di licenze, eventualmente con l'assistenza del gestore. Esempi di tali strumenti sono: One click LCA, Ecochain, Open LCA, ReThink, EPDNorge.

Questi strumenti devono essere approvati da un ente notificato o da un altro istituto ufficiale con competenza LCA e l'EPD deve essere validata da un professionista LCA accreditato. Gli strumenti più utilizzati sono quelli che operano con EcoInvent. Questo sistema di database tratta dati provenienti principalmente da prodotti europei ed è controllato da una società svizzera.

Questi programmi non sono gratuiti e possono essere costosi, ma per le organizzazioni che necessitano di EPD o LCA frequenti, investire in questi strumenti può valere la pena.

14. Qual è il costo dell'LCA?

Se ci si può basare su dati esistenti o su una LCA precedente, i costi saranno probabilmente inferiori. Pertanto, è difficile fornire un intervallo di prezzo fisso, ma in genere si attesta tra i 10.000 e i 25.000 euro.

Se si dispone di competenze interne e si ha accesso a un generatore di EPD, i costi possono essere significativamente ridotti. Tuttavia, è necessario considerare spese aggiuntive, come la convalida dell'LCA o dell'EPD e la registrazione in un database nazionale o di uno Stato membro. Questi costi possono variare anche a seconda del Paese.

15. Quanto tempo richiede l'elaborazione dell'LCA o dell'EPD?

Un professionista LCA impiega in genere circa sei mesi per preparare un rapporto LCA e l'EPD. Tuttavia, la raccolta dati, soprattutto se basata su informazioni provenienti da fornitori internazionali, può prolungare questa tempistica fino a 12 mesi. La convalida richiede altri due mesi. Con la crescente domanda di dati LCA, i professionisti in molti Paesi si trovano ad affrontare carichi di lavoro elevati, con conseguenti lunghe liste d'attesa. Le opzioni di supporto includono accordi di partnership con professionisti LCA selezionati per prezzi fissi e contratti per l'accesso all'EPD Generator.

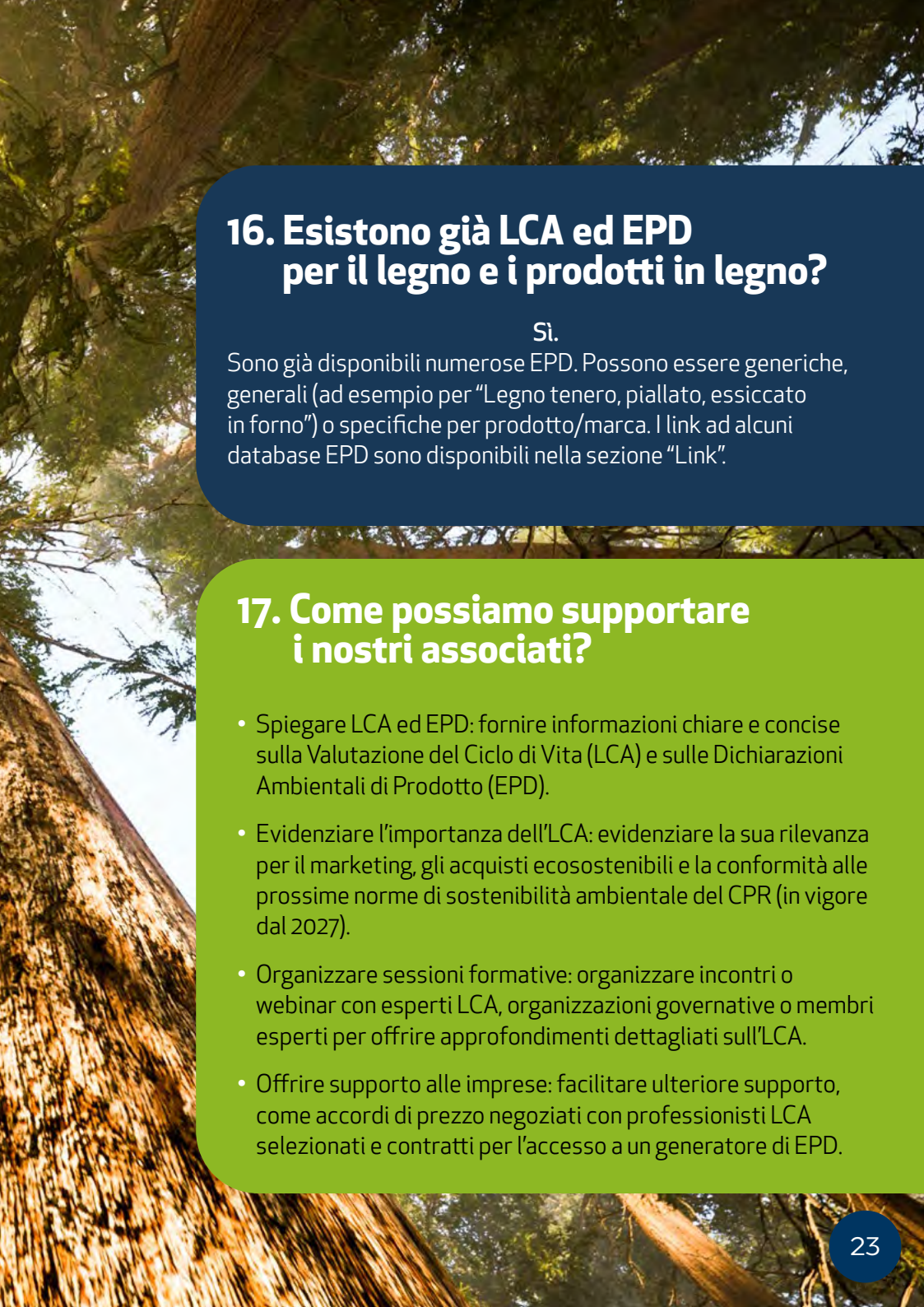

16. Esistono già LCA ed EPD per il legno e i prodotti in legno?

Sì.

Sono già disponibili numerose EPD. Possono essere generiche, generali (ad esempio per "Legno tenero, piallato, essiccato in forno") o specifiche per prodotto/marca. I link ad alcuni database EPD sono disponibili nella sezione "Link".

17. Come possiamo supportare i nostri associati?

- Spiegare LCA ed EPD: fornire informazioni chiare e concise sulla Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) e sulle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD).
- Evidenziare l'importanza dell'LCA: evidenziare la sua rilevanza per il marketing, gli acquisti ecosostenibili e la conformità alle prossime norme di sostenibilità ambientale del CPR (in vigore dal 2027).
- Organizzare sessioni formative: organizzare incontri o webinar con esperti LCA, organizzazioni governative o membri esperti per offrire approfondimenti dettagliati sull'LCA.
- Offrire supporto alle imprese: facilitare ulteriore supporto, come accordi di prezzo negoziati con professionisti LCA selezionati e contratti per l'accesso a un generatore di EPD.

Link

Database EPD
IBU (DE): https://ibu-epd.com/en/published-epds/
Inies (FR): https://www.inies.fr/en/inies-for-building/product-lca/
EcoPlaform: www.eco-platform.org
Environdec (SE): www.environdec.com/library
EPDNorge (NO): https://www.epd-norge.no/#googtrans%28no%7Cen%29
EPDDenmark (DK): https://www.epddanmark.dk/uk/epd-database/
Nationale Milieudatabase (NMD) (NL): www.milieudatabase.nl
Sphera (US): www.lcadatabase.sphera.com
GaBi: https://www.lcacommons.gov/lca-collaboration/search

Database ambientali per i dati di processo
EcoInvent: https://ecoinvent.org/
GaBi: provides datasets of Gabi-software is used: example datasets: https://www.lcacommons.gov/lca-collaboration/search
Corrim: www.corrim.org (CA)

Generatori di EPD (alcuni esempi)
One-Click LCA: www.oneclicklca.com
OpenLCA: www.openlca.org
Rethink: https://www.rethink-environmental-software-and-services.com/
EPDNorge: https://lca.no/en/epd-generator-2/

Construction Product Regulation - Regolamento sui prodotti da costruzione (CPR)
Generale: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr_en

Allegato C

GUIDA
ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI PRODOTTI DI ARREDO

***Autori del documento*:**

Avv. Filippo Cafiero (introduzione)

Serena Petaccia, *Catas*

Marco Fossi, *FederlegnoArredo*

FEDERLEGNOARREDO

Testing Certification Research

INTRODUZIONE • PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2023/988

Il nuovo Regolamento Generale per la Sicurezza dei Prodotti (più brevemente chiamato GPSR e più precisamente identificato come Regolamento UE 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/05/2023) vuole rispondere alle diffuse esigenze di revisione e aggiornamento della Direttiva 2001/95/CE a fronte degli sviluppi produttivi e di mercato determinati dagli aggiornamenti tecnologici degli ultimi anni, dall'incalzare di nuove modalità di vendita e dalla conseguente necessità di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori nella nuova realtà tecnologica ed economica così formatasi.

Alla base delle nuove disposizioni ci sono comunque e pur sempre i fondamentali della vigente disciplina, come consolidatisi ad oggi anche a seguito dei diversi interventi legislativi correttivi intervenuti e come riconsiderati in ragione della nuova realtà, stante il quadro generale economico più ampio del precedente. Conseguentemente, nel passare in rassegna il nuovo Regolamento, per un verso non sarebbe corretto ritenere del tutto superati i vigenti principi, per altro verso occorre valutare il nuovo spingendosi al di là degli aspetti strettamente tecnici e proiettandosi in una visione di insieme più ampia, nella quale il processo di produzione non è più e non può essere più soltanto il risultato di un processo di lavorazione di materie prime e/o di componenti, ma anche di un processo di valutazione (prima, durante e dopo la produzione) dei rischi che quel prodotto può comportare nella destinazione d'uso impressa, nell'uso stesso, nella presentazione, nella particolarità della categoria di consumatore che ne potrà essere destinatario, nella interazione con altri prodotti, oltre che nelle sue caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche.

Un processo che impone un procedere che non segue necessariamente uno standard predefinito, universalmente, ma che va costruito da ciascun fabbricante e per ciascuna tipologia di prodotto fin dalla progettazione, con attenzione all'intero ciclo di produzione per garantire che il livello di sicurezza conseguito con essa sia mantenuto per la produzione in serie e con la predisposizione di quanto più efficace per rispondere e intervenire prontamente anche dopo la immissione sul mercato di quel prodotto. Tant'è che non può parlarsi di prodotto sicuro se, pur dopo una produzione attenta e rispettosa delle procedure di sicurezza, il fabbricante non sia in grado di ricostruire, con percorso a ritroso, tutto ciò che ha portato a quel prodotto, in particolar modo laddove nel tempo intervenissero reclami da parte dei consumatori o richieste di riscontri da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

Con il nuovo Regolamento, infatti, la sicurezza del prodotto viaggia con una tracciabilità che deve essere piena e concreta. Concreta, perché deve permettere in concreto, caso per caso, la ricostruzione del percorso di produzione, le diverse fasi di valutazione dei rischi e il percorso di fornitura in relazione ai diversi soggetti coinvolti. Piena, perché deve necessariamente permettere di raggiungere e identificare tutto ciò, sia a valle che a monte.

Il nuovo Regolamento (GPSR) o, se vogliamo, la nuova sicurezza dei prodotti vuole dunque una sicurezza adeguata alle nuove tecnologie, al nuovo modo di relazionare economico, alla conseguente e

più elevata protezione dei consumatori. Ma per realizzarla con la coerenza ed efficacia richiesta, il Regolamento vuole anche e, prima ancora, un nuovo approccio del fabbricante e dei diversi operatori economici coinvolti nella catena di fornitura. Un nuovo approccio, come già detto prima, che vada oltre lo stretto tecnicismo della produzione del prodotto.

In quest'ottica si portano qui ad attenzione, ovviamente in sintesi ed in via generale dato il contesto di presentazione, quegli aspetti sui quali andrà necessariamente costruito questo nuovo approccio.

Il primo passo sta certamente nel distinguere ai fini della sicurezza, da un lato oneri e obblighi per gli operatori economici e, dall'altro, gli effetti per i consumatori. Distinguere non nel senso di separare, ma nel senso di considerare contestualmente ma in maniera bifrontale.

Anche per questo, prima di aprire alla riflessione sui vari passaggi del nuovo Regolamento, devono necessariamente essere presi in considerazione l'ambito di applicazione (art. 2) e le definizioni (art. 3). Il primo, perché consente di indentificare il perimetro delle nuove disposizioni e, quindi, le esclusioni; il secondo, perché permette in particolare di identificare e distinguere i soggetti di volta in volta interessati dalle singole disposizioni. Si pensi, ad esempio, alle differenze tra fabbricante ed operatore economico. Ma si pensi anche come, nel soffermarsi sul ruolo del fabbricante, sia essenziale il collegamento con l'art. 13.

Procedendo poi nell'ordine, l'attenzione andrebbe rivolta immediatamente all'art. 9, dato l'oggetto "Obblighi dei fabbricanti". Ma, per quanto detto sopra con riferimento al nuovo approccio necessario per la corretta lettura del nuovo Regolamento, sarebbe un errore di valutazione passare direttamente agli obblighi senza considerare prima su cosa deve vertere la valutazione della sicurezza del prodotto. Quindi, ciascun fabbricante, ma in realtà ciascuno dei diversi operatori economici coinvolti, prima di considerare gli obblighi previsti per il proprio ruolo, dovrebbe soffermarsi sugli artt. 6, 7 e 8: il primo (art. 6), perché relativo ai principi generali della valutazione della sicurezza; il secondo (art. 7), perché relativo ai casi di presunzione di sicurezza; il terzo (art. 8), per i casi residui.

In realtà, fra i tre è l'art. 6 che, più degli altri due, apre ad un vero e proprio percorso di valutazione della sicurezza del prodotto, lasciando ipotizzare fasi diverse e attività diverse, ma pur sempre nell'intento univoco rappresentato dallo scopo del Regolamento. Tra i diversi "aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto" rappresentati nell'art.6, non devono essere sottovalutati, in particolare, i seguenti:

l'imballaggio, non solo per le ragioni già note dello smaltimento, ma anche per quello che l'imballaggio può ingenerare nei destinatari (in particolare i consumatori) in termini di errata percezione del prodotto e dell'uso del prodotto (si veda insieme il punto f) del medesimo art.9);

"l'effetto del prodotto su altri prodotti", qualora ne sia ragionevolmente prevedibile l'uso insieme o, viceversa, "l'effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare", sempre ed ancora per un uso ragionevolmente prevedibile e ancorché senza integrazione tra gli uni e l'altro. A tale ri-

guardo si richiama ancora l'attenzione sull'espressione "ragionevolmente prevedibile" che in realtà apparteneva già alla precedente disciplina;

la "presentazione del prodotto", con particolare riguardo alla sua più corretta distinzione dalla etichettatura, anch'essa richiamata nella medesima elencazione. La presentazione del prodotto, infatti, va oltre l'etichettatura e costituisce più esattamente l'esposizione al mercato o la rappresentazione al mercato di quel prodotto. Quindi la presentazione del prodotto va intesa anche con riguardo alle comunicazioni che per quel prodotto vengono fate al mercato.

Per quanto riguarda poi gli obblighi dei diversi operatori economici, vanno distinti i successivi artt. 9, 10, 11 e 12. Per gli ultimi tre l'impostazione generale è la medesima della precedente disciplina, per cui ciascuno è obbligato in relazione al rispettivo ruolo nella catena di fornitura e di distribuzione. Un ruolo che comporta innanzitutto verifiche cosiddette "fattuali", sulla sussistenza per quel prodotto della conformità a sicurezza, e non verifiche nel merito della valutazione della sicurezza e delle informazioni che in tal senso viaggiano con il prodotto nel suo procedere nella catena di fornitura. Quindi verifiche sulla presenza delle informazioni di sicurezza, sulla loro apposizione come previsto dal Regolamento e verifiche sulla tracciabilità nel senso che, all'occorrenza, anche questi operatori (oltre il fabbricante) siano in grado di dare i dovuti e necessari riscontri.

Quanto invece ai fabbricanti, l'art. 9 presenta un quadro ampio di obblighi, in successione, come già detto, dalla progettazione e fino alle comunicazioni con le autorità di vigilanza del mercato, sia per il caso di rischi emersi con l'uso del prodotto, sia per il caso di richiesta di informazioni per i riscontri di vigilanza del mercato. Ovviamente, non è questa la sede per passare in dettaglio anche questi obblighi, ma, come già fatto con riferimento agli aspetti della valutazione previsti dall'art. 6, si segnalano qui ad attenzione:

- la redazione della documentazione tecnica e il contenuto per essa previsto, punto 2 dell'art. 9;
- l'identificazione dei prodotti con numero di tipo, lotto, serie o altro elemento che ne consenta l'identificazione, punto 5 dell'art. 9;
- la dotazione di istruzioni ed informazioni chiare sulla sicurezza, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, punto 5 dell'art. 9;
- la predisposizione di un registro interno dei reclami, sia per i reclami veri e propri ricevuti come diretti interlocutori del mercato, sia per le informazioni/segnalazioni ricevute relativamente agli incidenti concernenti la sicurezza dei prodotti. Al riguardo si tenga conto anche che questo registro dei reclami è richiamato negli stessi termini anche relativamente agli importatori (art. 11);
- la procedura per la immeditata informazione tramite il Safety Business Gate, ovvero per il sistema di informazione generale e di intercomunicazione sui rischi riscontrati, punto 8 dell'art. 9.

In combinazione con l'art. 9 deve essere attenzionato l'art. 13, sia per l'assimilazione ai fabbricanti di soggetti che concretamente non lo sono, sia per i frequenti e possibili casi di modifica sostanziale di un prodotto. L'art. 13 non lascia dubbi: tutti i soggetti rientranti nelle ipotesi ivi previste devono essere in grado di soddisfare gli adempimenti e gli obblighi a carico del fabbricante (art. 9) e soprattutto devono essere in grado di rispondere per la valutazione della sicurezza per il prodotto per quale sono coinvolti.

Infine, in questa stessa ottica va letto anche il successivo art. 14. Per quanto rechi un titolo generico "Processi interni per la sicurezza dei prodotti" e un contenuto altrettanto generico, la sua portata è più impegnativa di quanto questa genericità potrebbe lasciare intendere. Mettendo in relazione l'art. 14 con le precedenti disposizioni, appare infatti evidente che qui nel processo interno ivi richiamato devono starci tutti i passaggi relativi alle diverse fasi e alle diverse attività della valutazione della sicurezza già viste, come ad esempio la conferma della attuabilità della tracciabilità, la conferma dell'esistenza di una documentazione tecnica, la conferma della registrazione dei processi di valutazione dei rischi, la conferma dell'esistenza di un registro interno per reclami e informazioni ricevute e la conferma dell'attuazione di un sistema di comunicazione di Safety Business Gate. Questi processi interni sono in realtà ed in concreto gli strumenti che più e meglio consentiranno di soddisfare le verifiche successive alla produzione relativamente al corretto agire degli operatori coinvolti e di soddisfare le richieste che potranno venire da parte delle autorità di vigilanza. Si vedano in particolare, a seguire, gli artt. 15 e 16.

Da ultimo, una considerazione a parte, anche se non del tutto separata, va rivolta alle vendite a distanza e al mercato online, entrambe allo stesso modo oggetto di attenzione ricercata nel nuovo Regolamento. Una considerazione rivolta a parte rispetto alle precedenti, perché, ovviamente, deve tener conto di aspetti tecnologici diversi e di forme di valutazione diverse. Considerazione, però, non del tutto separata dalle precedenti, perché l'obiettivo è il medesimo e perché non è escluso che all'interno della medesima fornitura e distribuzione intervengano operatori economici dell'uno e dell'altro modo di vendita, perché non è esclusa, cioè, una sorta di interrelazione tra vendita a distanza e vendita online.

In linea generale si ponga attenzione per il mercato delle vendite online all'art. 4 del Regolamento, ove è precisata la natura dell'offerta destinata ai consumatori dell'Unione, e all'art. 19, ove è previsto il contenuto della comunicazione dell'offerta. Ma si ponga ancor più attenzione alla prescrizione che per il mercato online vuole che i fornitori non consentano la pubblicazione di una offerta di uno specifico prodotto sulla loro piattaforma senza avere tutte le informazioni relative alla sicurezza e alla tracciabilità di quel prodotto.

Milano/Cesano Maderno, 12/11/2024 **Filippo Cafiero**

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento intende offrire alle aziende produttrici di arredo uno strumento che possa contribuire a gestire l'obbligo stabilito nell'art. 9 del Regolamento UE 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR, General Product Safety Regulation), il quale recita:

"Prima di immettere i loro prodotti sul mercato, ***i fabbricanti effettuano un'analisi interna dei rischi*** *e* ***redigono una documentazione tecnica*** *contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza".*

Attenzione: le informazioni contenute in questo documento sono da intendersi a titolo puramente informativo ed esemplificativo. Esse non rappresentano alcuna indicazione o interpretazione di tipo giuridico o normativo e pertanto, l'adozione di quanto riportato in questa linea-guida, non implica formalmente la certezza di conformità al Regolamento.

Questo documento si riferisce allo stato di aggiornamento delle informazioni disponibili. Successive revisioni basate su eventuali aggiornamenti normativi e interpretativi potranno essere pubblicate in sostituzione della presente linea guida.

Il Regolamento UE 2023/988 e la precedente Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

Il Regolamento UE 2023/988 (GPSR), sostituisce la Direttiva 2001/95/CE (GPSD) e il suo rispetto è reso obbligatorio dal 13 dicembre 2024.

In quanto Regolamento, è direttamente applicabile in modo identico in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e non necessita di recepimento nelle legislazioni nazionali dei singoli Stati.

Il GPSR riprende nella sostanza, pur con alcune modifiche ed esplicitando meglio i dettagli, i contenuti e le prescrizioni della precedente Direttiva GPSD, recepita in Italia nella parte IV, titolo I del Codice del Consumo (D. Lgs. 06/09/2005 n° 206).

Così come per la precedente Direttiva, sono soggetti al GPSR tutti i prodotti destinati al consumatore, arredi compresi, la cui sicurezza non sia già regolamentata da altra legislazione comunitaria specifica (come, ad esempio, l'arredo motorizzato, la cui legislazione di riferimento è la Direttiva Macchine[1]).

Il principale obbligo per il **fabbricante** e per gli **altri operatori economici** rimane quello di assicurare che i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato siano sicuri. I prodotti conformi alle norme tecniche EN citate nella Gazzetta Ufficiale della UE continuano ad essere considerati "presunti sicuri" e quindi "presunti conformi" al GPSR.

Tra gli aspetti di novità introdotti con il GPSR, evidenziamo in modo particolare i seguenti:

1. Direttiva 2006/42/CE, al momento in vigore. Il 29.06.2023 è stato pubblicato il nuovo Regolamento Macchine UE 2023/1230, che andrà a sostituire la Direttiva a partire dal 20.01.2027.

- Prima dell'immissione sul mercato, è ora esplicitamente richiesto al fabbricante di eseguire un'a**nalisi interna dei rischi e di redigere una documentazione tecnica** che deve almeno comprendere una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza (*art. 9 comma 2 del Regolamento GPSR*). Tale documentazione può inoltre comprendere, ove opportuno:
  - un'analisi dei rischi insieme ai provvedimenti adottati dall'azienda per eliminarli o mitigarli;
  - l'elenco delle eventuali norme tecniche europee (norme EN) pertinenti a supporto del regolamento, i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE), che, lo ricordiamo, conferiscono la presunzione di conformità al regolamento per gli aspetti coperti da tali norme;
  - l'elenco di eventuali requisiti nazionali (ad esempio requisiti di legge) o altra documentazione di riferimento (ad esempio altre norme tecniche - europee, internazionali o nazionali - rilevanti, pur non citate in GUCE) a cui il prodotto è conforme.
- Il produttore deve inoltre mantenere **procedure interne** tali da assicurare che **i prodotti fabbricati in serie** successivamente rimangano sicuri.
- Il regolamento, tra le altre cose, prevede anche un rafforzamento dei **requisiti di tracciabilità**, prescrivendo che i prodotti siano accompagnati da informazioni che ne permettano l'identificazione (ad esempio, numero di lotto o di serie), facilmente visibili e comprensibili per i consumatori.
- Obblighi specifici sono stati dettagliati per i vari operatori economici, compresi quelli che operano tramite **piattaforme online** o le gestiscono.
- Sono stati meglio specificati gli obblighi per gli operatori economici di adottare **misure correttive** adeguate, oltre che di informare i consumatori e le autorità competenti, quando si abbia motivo di ritenere che un prodotto da loro immesso o messo a disposizione sul mercato possa essere considerato pericoloso.

Per un esame completo delle prescrizioni del regolamento GPSR, si rimanda al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e disponibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/general-product-safety-regulation-2023.html.

RIFERIMENTI E FONTI DELLE INFORMAZIONI

Il presente documento si basa sul seguente quadro legislativo di riferimento e relative fonti:

Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (Reg UE 2023/988):

https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/general-product-safety-regulation-2023.html.

Linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida dell'Unione europea (RAPEX) e recanti le LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PRODOTTI DI CONSUMO:

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/417/oj/ita

RAPEX Risk Assessment Guidelines _ European Commission Portal:

https://ec.europa.eu/rag/#/screen/home

DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 - ALLEGATO I "Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine" (applicabile ad esempio nel caso di prodotto d'arredo motorizzato):

https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/machinery-safety.html

Quando un prodotto è considerato sicuro?

Secondo il regolamento GPSR, può essere definito **prodotto sicuro** *qualsiasi prodotto che,* ***in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso****, compresa la durata effettiva dell'uso, non presenta alcun rischio o* ***solo rischi minimi*** *compatibili con l'uso del prodotto,* ***considerati accettabili*** *e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori*

- **i rischi, se presenti, devono essere accettabili**

Ad esempio, nel caso di una seduta, oltre all'utilizzo in condizioni normali, per situazioni "ragionevolmente prevedibili" si possono intendere i casi in cui l'utente si siede su un bracciolo o sul bordo anteriore del sedile con l'eventualità che il prodotto si ribalti e l'utente cada, con conseguenti possibili traumi o fratture.

- **Il pericolo può essere insito nell'uso del prodotto, sia in condizioni d'uso normali che in quelle ragionevolmente prevedibili**

Una volta valutato il rischio, possono essere adottate, se del caso, misure appropriate per ridurlo in modo da prevenire possibili danni alla salute dei consumatori.

Nel caso in esame (la seduta si ribalta) la riduzione o eliminazione del rischio può avvenire ad esempio:

- migliorando la progettazione del prodotto;
- controllando determinati requisiti e prestazioni del prodotto (es tramite prove interne o presso laboratorio indipendente, meglio se accreditato, in conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme tecniche applicabili) e intervenendo di conseguenza in caso di prove con esito negativo;
- rendendo disponibili all'utente istruzioni e avvertenze chiare.

attraverso opportune misure di riduzione, il rischio può essere ridotto ad un livello accettabile

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Prima di iniziare: le informazioni di supporto e le ipotesi alla base.
È importante documentare la valutazione del rischio, descrivendo il prodotto e tutti i parametri utilizzati, quali ad esempio: i risultati di prove, i tipi di consumatori considerati per gli scenari di incidente e le probabilità relative ai dati e alle ipotesi. Questo permette di dimostrare **senza ambiguità** come è stato stimato il livello di rischio, nonché di aggiornare la valutazione conservando traccia di tutte le eventuali modifiche.

Nel seguito, si propone una metodologia di esempio per effettuare e documentare la valutazione del rischio.

Metodologia di valutazione del rischio: un esempio.
Partendo dal presupposto che il regolamento europeo in questione non indica una metodologia specifica da seguire, questo documento è stato sviluppato allo scopo di fornire alle aziende produttrici di arredo uno **strumento utile e pratico** al fine di effettuare la valutazione dei rischi. In ogni caso, si sottolinea che i rischi per la sicurezza possono essere valutati utilizzando anche altre modalità a discrezione della singola azienda e proporzionate alla complessità del prodotto in esame.

Il metodo che viene descritto in questo documento è tra quelli più comunemente usati per questi scopi e si basa sul sistema di **valutazione del rischio a matrice**.

Il rischio è determinato dalla combinazione di due fattori:

- **dalla probabilità** che una situazione pericolosa provochi un infortunio/danno.
- **dalla gravità** dell'infortunio/danno provocato.

Per valutare il rischio in un prodotto di arredo è quindi possibile seguire i seguenti passi:

STEP 1. Identificare il prodotto e il tipo di consumatore

STEP 2. Identificare i possibili pericoli, descrivere gli scenari di incidente e danni relativi

STEP 3. Determinare la probabilità e la gravità dei possibili danni e misurare il livello di rischio

STEP 4. Valutare e controllare il rischio e, se del caso, adottare misure appropriate di riduzione

STEP 1. Identificare il prodotto e il tipo di consumatore

Il prodotto può essere identificato con il nome (marca, modello, ...) e tipologia in termini di descrizione generale delle sue funzionalità e destinazione d'uso prevista (domestico, collettività, ...).

Il tipo di consumatore può essere identificato nei seguenti profili tipo:

- **consumatore adulto**: persona abile in grado di riconoscere pericoli gravi.
- **consumatore vulnerabile**: bambini tra i 3 e i 14 anni, persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte (per esempio: disabilità parziali, anziani con qualche riduzione delle loro capacità fisiche o mentali, mancanza di esperienza o conoscenza)
- **consumatore molto vulnerabile**: bambini da 0 a 36 mesi e persone con disabilità importanti o complesse

STEP 2. Identificare i possibili pericoli connessi all'uso del prodotto, descrivere gli scenari di incidente e danni relativi

I pericoli per il consumatore che usa un prodotto d'arredo possono essere divisi in più categorie: dimensione, forma e geometria, pericoli meccanici, chimici, di infiammabilità e microbiologici solo per citare quelli maggiormente pertinenti e connessi all'uso del prodotto arredo.

Nel descrivere lo scenario di infortunio, va considerata la frequenza e la durata dell'uso del prodotto, il riconoscimento del pericolo da parte del consumatore, se il consumatore è vulnerabile (in particolare i bambini) e altri fattori che si ritengono importanti per la valutazione del rischio.

Categoria di pericoli	*Pericolo*	*Scenario di incidente*	*Danno*
DIMENSIONE, FORMA E GEOMETRIA	*Il prodotto o una sua parte costituisce un ostacolo*	*La persona inciampa nel prodotto e cade o urta il prodotto*	*Contusione; frattura, commozione cerebrale*
	Il prodotto è costituito o contiene parti piccole	*La persona (bambino) inghiotte una piccola parte, che si incastra nella laringe e blocca le vie respiratorie*	*Soffocamento*
	Il prodotto è costituito o contiene lacci o corde	*La persona (bambino) utilizza in modo improprio il prodotto, il laccio si stringe intorno al collo*	*Strangolamento*
	Presenza di bordi affilati	*La persona urta il bordo affilato; la pelle o i tessuti sono lacerati*	*Lacerazione, taglio; amputazione*
	Spazio o apertura tra due parti	*La persona introduce una parte del corpo (esempio un dito) nell'apertura e rimane incastrato;*	*Intrappolamento, frattura, amputazione*
	...	...	...

PERICOLI MECCANICI **(da energia potenziale, es. legati al ribaltamento/caduta di elementi** **o da energia cinetica es. legati a elementi in movimento)**	*Scarsa stabilità meccanica*	*Il prodotto si rovescia; la persona cade o è urtata dal prodotto;*	*Contusione; lussazione; strappo; frattura, commozione cerebrale; schiacciamento;* ...
	Scarsa resistenza meccanica	*Il prodotto crolla per sovraccarico o per altre sollecitazioni esterne; la persona cade è urtata dal prodotto;*	*Contusione; lussazione; frattura, commozione cerebrale; schiacciamento;* ...
	Parti che si muovono l'una contro l'altra	*La persona introduce tra le parti in movimento una parte del corpo; questa rimane incastrata e subisce una pressione (schiacciamento)*	*Schiacciamento; contusione; lussazione; frattura,*
	Utilizzatore in altezza	*La persona che si trova in altezza sul prodotto perde l'equilibrio, non ha un sostegno al quale tenersi e cade*	*Contusione; lussazione; frattura, commozione cerebrale; schiacciamento*
	...	...	...
INFIAMMABILITÀ	*Prodotto a contatto con una fonte di innesco*	*Sul prodotto si sviluppa una combustione con o senza fiamme*	*Ustione, scottature, intossicazione,*
	...	...	...
PERICOLO CHIMICO **(tossicità)**	*Sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione*	*La persona ingerisce la sostanza, per esempio portando il prodotto alla bocca, e/o la sostanza entra in contatto con la pelle; e/o la persona inala la sostanza sotto forma di gas (esempio: formaldeide, VOC), vapore o polvere*	*Discomfort/Malessere* *Irritazione, sensibilizzazione* *Cancro, mutazione, tossicità per la riproduzione*
	...	...	...
CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA	*Contaminazione microbiologica*	*La persona entra in contatto con un prodotto contaminato per ingestione, inalazione o contatto cutaneo*	*Infezione, locale o sistemica*
...	...	...	...

STEP 3. Probabilità, gravità e misura del rischio.

Determinare la probabilità che il consumatore sia danneggiato dalle situazioni di pericolo.

Lo scenario di incidente ipotizzato al punto precedente descrive **come** il consumatore subisce un danno nella situazione di pericolo, ma lo scenario ipotetico si può verificare nella realtà solo saltuariamente con una certa probabilità. La probabilità può essere individuata stabilendo una scala di riferimento, ad esempio definendo 4 livelli, come illustrato nella tabella seguente.

Indice di probabilità (IP): livelli da 1 a 4

Indici di probabilità di accadimento di un incidente (IP)	Descrizione
1 – Improbabile:	Casi di uso non corretto o errore, con frequenza stimata di possibili incidenti prossima a zero sebbene non escludibile in assoluto.
2 – Remoto:	Casi di uso non corretto del mobile con frequenza stimata di possibili incidenti considerabile rara.
3 – Occasionale:	Casi di uso non corretto del mobile con frequenza stimata di incidenti considerabile possibile ma poco probabile.
4 - Probabile:	Casi di uso normale o non corretto del mobile con frequenza stimata di incidenti considerabile come ragionevolmente possibile

Determinare la gravità del danno/infortunio

I danni che i pericoli causano al consumatore possono avere diversi gradi di gravità. La gravità della lesione riflette l'effetto che il pericolo ha sul consumatore nelle condizioni descritte nello scenario di incidente.

Per aiutare a quantificare la gravità della lesione, si veda la tabella seguente, tratta dalle linee guida RAPEX[2], che indica come classificare le lesioni in quattro categorie, considerando la possibilità di guarigione.

Indice di Severità del danno (IS)	Descrizione
1 Trascurabile	Lesioni o conseguenze che, dopo un trattamento di base (primo soccorso, normalmente non da parte di un medico), non ostacolano in modo sostanziale la funzionalità o non causano un dolore eccessivo. Di solito le conseguenze sono completamente reversibili
2 Minore	Lesioni o conseguenze per le quali può essere necessaria una visita al Pronto Soccorso, ma in generale non è necessario il ricovero in ospedale. La funzionalità può essere compromessa per un periodo limitato, non superiore a circa 6 mesi, dopo il quale il recupero è più o meno completo.
3 Serio	Lesioni o conseguenze che normalmente richiedono il ricovero in ospedale e che comprometteranno la funzionalità per più di 6 mesi o che comporteranno una perdita permanente di funzionalità
4 Critico	Lesioni o conseguenze che sono o potrebbero essere invalidanti o fatali, compresa la morte cerebrale; conseguenze che influiscono sulla capacità riproduttiva; grave perdita di arti e/o funzioni, che porta a circa il 10% di disabilità.

Determinare il livello di rischio

Una volta determinata la gravità dell'infortunio e la probabilità che esso avvenga, se possibile per diversi scenari di infortunio, il livello di rischio può essere valutato in una matrice simile a quella di seguito riportata, combinando la gravità dell'infortunio e la probabilità che questo si verifichi, calcolando un indice di rischio (IR=IP x IS).

2. DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/417 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2018 recante linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida dell'Unione europea (RAPEX)

TABELLA DI CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO (IR=IP x IS)					
Probabilità (IP)	4 – Probabile	M	M	G	G
	3 – Occasionale	B	M	M	G
	2 – Remoto	B	M	M	M
	1 – Improbabile	B	B	B	M
		1 – Trascurabile	2 – Minore	3 – Serio	4 – Critico
		Severità del danno/lesione (IS)			

G	Rischio grave
M	Rischio medio
B	Rischio basso

Devono poi essere stabiliti i livelli di **rischio (indici di rischio, IR) ritenuti accettabili (l'area di accettabilità del rischio).** A seconda dell'indice IR calcolato, può essere definita un'area di accettabilità (per esempio quella individuata dalle caselle gialle), un'area di possibile miglioramento (caselle arancioni) per la quale possono essere adottate misure per ridurre o eliminare i rischi ed un'area di non accettabilità (caselle rosse), per la quale devono essere adottate misure per ridurre o eliminare i rischi.

Per un esempio di applicazione e uso pratico del modello si rinvia all'allegato 1.

STEP 4. Valutazione e controllo del rischio e eventuali azioni conseguenti: la riduzione del rischio

Se in fase di valutazione del rischio vengono rilevati rischi gravi e con elevata probabilità di accadimento (ad esempio i casi indicati con le caselle rosse nella tabella precedente), il prodotto e le informazioni per il suo uso in sicurezza fornite al consumatore devono essere rivisti.

L'analisi dei rischi dovrebbe essere vista come **un processo iterativo.** Quando vengono effettuate le modifiche al prodotto, o ogni volta che intervengano modifiche alla sua destinazione d'uso o siano disponibili nuove informazioni (ad esempio nuove norme o nuove revisioni di norma), l'analisi dovrebbe essere aggiornata.

Per la scelta di appropriate misure di riduzione si può fare riferimento ad alcuni principi di base di integrazione della sicurezza del prodotto rappresentati dai seguenti (rif. *Direttiva macchine - p.to 1.1.2. Principi di integrazione della sicurezza*):

Intervento con priorità 1: migliorando la progettazione del prodotto (ad esempio modificando misure e dimensioni del prodotto o di singole componenti);

Intervento con priorità 2: integrando misure di protezione (ad esempio sistemi di blocco in presenza di parti mobili che possono intrappolare arti o dita);

Intervento con priorità 3: informando l'utente sui rischi residui (ad esempio integrando avvertenze e istruzioni chiare per l'uso sicuro).

Documentare la valutazione e inserirla nel fascicolo tecnico del prodotto

È bene essere trasparenti e rendere conto anche di tutte le incertezze incontrate nel corso della valutazione, archiviando l'analisi e i suoi risultati nel fascicolo tecnico del prodotto.

Il documento di analisi dei rischi è uno strumento:

- interno all'azienda;
- utile come possibile guida interna per la progettazione di un prodotto sicuro e per il monitoraggio e il mantenimento nel tempo delle caratteristiche del prodotto utili a garantirne la sicurezza;
- utile come possibile evidenza dell'attività di ricerca documentale e di analisi e prove svolte al fine di valutare e presidiare la sicurezza del prodotto.

Diagramma di flusso della valutazione del rischio

Il diagramma seguente riassume il processo in precedenza descritto:

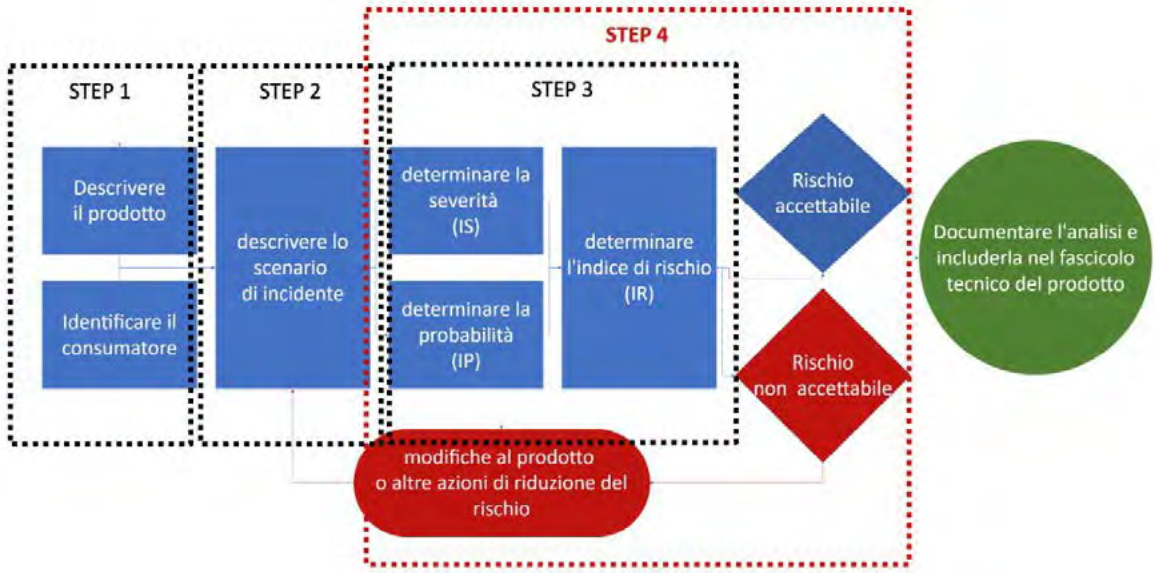

Dove cercare i pericoli connessi all'uso del prodotto: le fonti.

Esempio fonti:

- Analisi dell'applicabilità delle norme tecniche pertinenti e riferite ai requisiti di sicurezza.
- Registro reclami/incidenti, anche riferiti a prodotti simili, con caratteristiche costruttive simili.
- Monitoraggio del portale Rapex/Safety Gate e verifica di alert riferiti a prodotti pericolosi simili.
- Schemi di certificazione di qualità di organismi terzi.

Focus: le norme tecniche di prodotto.
Così come accadeva con la precedente direttiva 2001/95/CE, i prodotti conformi alle norme europee i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla GUCE sono presunti conformi al requisito generale di sicurezza stabilito dal GPSR (Art. 5: "Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri").

Le norme tecniche volontarie di settore, anche quelle non citate in GUCE, che non conferiscono la presunzione di conformità, costituiscono comunque un valido strumento da utilizzare per analizzare il rischio. Il regolamento GPSR, infatti, indica chiaramente, come aspetti da tenere in considerazione nel valutare se un prodotto è sicuro, le norme europee (altre rispetto a quelle con riferimenti sono stati pubblicati nella GUCE), le norme internazionali e le norme nazionali elaborate nello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione.

Applicando una norma tecnica volontaria che tratti aspetti di sicurezza del prodotto, il produttore può semplificare quindi il compito di analizzare il rischio. Infatti, i valori limite e le prescrizioni delle norme sono generalmente stabiliti tenendo conto dei rischi che presenta un prodotto quando l'uso che se ne fa è quello cui esso è destinato e che è ragionevolmente prevedibile. Soddisfare i requisiti delle norme pertinenti è pertanto un modo per ridurre i rischi che quelle norme hanno considerato. Tuttavia, la responsabilità di verificare che sia questo il caso per un determinato arredo rimane sempre del fabbricante.

Quando esistono norme di sicurezza pertinenti, queste possono affrontare alcuni o tutti i rischi che devono essere trattati per una determinata tipologia d'arredo. Le norme tecniche volontarie del settore arredo trattano generalmente i rischi meccanici e, in alcuni casi, quelli chimici e quelli legati all'infiammabilità. Quando rimangono rischi non affrontati nelle norme, questi devono essere considerati a parte nell'analisi.

Gli esempi di analisi del rischio che seguono rendono evidente come le norme possano essere usate come guida per l'analisi.

La scelta delle norme
Nel campo dell'arredo, le norme tecniche citate in gazzetta europea e che permettono di presumere i prodotti conformi al GPSR sono poche e limitate ad alcuni prodotti che presentano rischi maggiori, per esempio i mobili per bambini (culle, materassi per culle e lettini, sedute per bambini, ecc.). In questi casi, la scelta delle norme da usare è ovvia.

In tutti gli altri casi, le norme tecniche di settore che è possibile prendere a riferimento, possono essere scelte prendendo in considerazione vari fattori:

- Mercato di riferimento (in questo documento consideriamo il mercato interno europeo -> norme EN)
- Aspetto da valutare (esempio: sicurezza meccanica)
- Tipologia di prodotto (ad esempio: mobile contenitore)
- Destinazione d'uso (ad esempio: uso domestico -> UNI EN 14749)
- Severità di utilizzo (quando rilevante e quando la norma di riferimento prevede più di un livello di prova – nel caso in esempio, la UNI EN 14749 prevede un unico livello di prova).

ALLEGATI.

Allegato 1: Esempio d'uso delle norme tecniche e di un metodo di analisi dei rischi per la valutazione della sicurezza di un prodotto di arredo (mobile contenitore pensile).

Allegato 2: Elenco delle principali norme tecniche applicabili per tipologia di arredo.

Allegato 1

STRUMENTO INFORMATIVO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PRODOTTI DI CONSUMO - FOCUS SUL PRODOTTO D'ARREDO

ANALISI DEI RISCHI: ESEMPIO SETTORE ARREDO

CASO: "MOBILE CONTENITORE PENSILE"

STEP 1. Identificare il prodotto, il tipo di consumatore, la destinazione d'uso prevista.

Descrizione del prodotto, delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza e dei parametri considerati per l'analisi.

Descrizione del prodotto: Mobile contenitore pensile, con ante.

Destinazione d'uso: Uso in ambiente domestico

Mercato di destinazione: Europa

UTENTE:
Persona adulta.

Ulteriori possibili utenti vulnerabili: trattandosi di uso in ambiente domestico, altri utenti fragili/deboli vengono considerati quali ad esempio i bambini.

USO:
Previsto: *mobile contenitore pensile, agganciato a parete tramite appositi dispositivi e sistemi di fissaggio a parete. L'installazione del prodotto è a cura di personale addestrato specializzato.*
Uso improprio ma ragionevolmente prevedibile:
- *il prodotto non è correttamente agganciato alla parete*
- *il prodotto è sovraccaricato rispetto a quanto dichiarato*
- *il prodotto è utilizzato in modo improprio (ad esempio uso di un'anta come elemento di appoggio).*

STEP 2. Identificare i possibili pericoli connessi all'uso del prodotto, descrivere gli scenari di incidente e danni relativi

Si ipotizzano tutti i possibili **pericoli e scenari di incidente** nei quali il prodotto potrebbe causare un danno all'utente.

Le possibili fonti:

- conoscenza e storico dell'azienda (ufficio progettazione, sviluppo prodotto, controllo qualità, post-vendita, ...)
- fonti relative a requisiti cogenti: es. regolamenti, direttive, leggi nazionali (ad esempio per l'emissione di formaldeide, ...)
- fonti relative a requisiti non cogenti: es. le norme di prodotto applicabili. Ad esempio, nel caso in esame:
  - la norma UNI EN 14749 "Mobili contenitori e piani di lavoro per uso domestico e per cucina - Requisiti di sicurezza e metodi di prova" (ultima versione in vigore)
  - altre norme applicabili al prodotto o ai relativi componenti.

Mobile contenitore pensile: potenziali pericoli e scenari di incidente legati all'uso del prodotto

PERICOLO	SCENARIO DI INCIDENTE	DANNO
Spigoli vivi e bordi taglienti	**L'utente potrebbe urtare un bordo affilato; la pelle o i tessuti sono lacerati.**	**Taglio, lacerazione**
Componenti che si muovono l'una contro l'altra (parti in movimento)	**L'utente potrebbe introdurre tra le parti in movimento una parte del corpo; questa rimane incastrata e subisce una pressione.**	**Schiacciamento**
Cedimento della struttura del mobile per sovraccarico	**Il prodotto potrebbe cedere per sovraccarico e cadere a terra, l'utente che si trova in prossimità è urtato dal prodotto**	**Trauma / contusione / frattura**
Cedimento della struttura del mobile per sollecitazioni esterne	**Il prodotto potrebbe cedere per sollecitazioni esterne e cadere a terra, l'utente che si trova in prossimità è urtato dal prodotto**	**Trauma / contusione / frattura**
Distacco del mobile dalla parete	**Il prodotto potrebbe sganciarsi dalla parete e cadere, l'utente si trova in prossimità ed** è urtato dal prodotto	**Trauma / contusione / frattura**
Formaldeide	**Superamento del limite di legge di emissione, l'utente inala la sostanza**	**Esposizione a sostanza cancerogena**
Altri pericoli/scenari da individuare a cura del fabbricante. Esempio fonti: • *Analisi dell'applicabilità di tutti i punti della norma EN 14749 "Mobili contenitori e piani di lavoro per uso domestico e per cucina - Requisiti di sicurezza e metodi di prova"* • *Registro reclami/incidenti, ...* • *Monitoraggio portale Rapex/Safety Gate (verifica alert prodotti pericolosi simili)* • *Schemi di certificazione di qualità di organismi terzi, riferiti a requisiti di sicurezza applicabili al prodotto* • *...*		

ATTENZIONE: Gli scenari di incidente devono essere individuati ed adattati al caso considerato (tipo di prodotto, destinazione, uso previsto e ragionevolmente prevedibile).

STEP 3. Determinare la probabilità e la gravità dei possibili danni e misurare il livello di rischio

Si riportano per ciascuno scenario:

1. la gravità del danno **(indice di severità, IS**);

2. la probabilità di incidente **(indice di probabilità, IP)**;

3. il rischio derivato **(indice di rischio, IR = IS x IP);**

- le eventuali misure o procedure **già adottate** (e relative evidenze) per ridurre il rischio e mantenerlo presidiato **ad un livello accettabile, ad esempio tramite valutazione basata sulle norme europee di sicurezza pertinenti e le relative prove di laboratorio.**

Mobile contenitore pensile: esempio di valutazione del rischio, misure adottate e riferimenti di tracciabilità.

PERICOLO	SCENARIO DI INCIDENTE	DANNO	RISCHIO			MISURE ADOTTATE E RIFERIMENTI
			IS	IP	IR	
Spigoli vivi e bordi taglienti	L'utente potrebbe urtare un bordo affilato; la pelle o i tessuti sono lacerati.	**Taglio, lacerazione**				**Prova secondo norma EN 14749 par 5.2 o *Requisiti generali di sicurezza* con esito positivo. Tracciabilità: Rapporto di Prova n° XXX**
Componenti che si muovono l'una contro l'altra (parti in movimento)	L'utente potrebbe introdurre tra le parti in movimento una parte del corpo; questa rimane incastrata e subisce una pressione.	**Schiacciamento**				**Prova secondo norma EN 14749 par 5.2 *Requisiti generali di sicurezza* con esito positivo. Tracciabilità: Rapporto di Prova n° XXX**
Cedimento della struttura del mobile per sovraccarico	Il prodotto potrebbe cedere per sovraccarico e cadere a terra, l'utente che si trova in prossimità è urtato dal prodotto	**Trauma / contusione / frattura**				**Prova secondo norma EN 14749 par 5.3.11.3 *Resistenza sotto carico dei pensili* con esito positivo. Tracciabilità: Rapporto di Prova n° XXX**
Cedimento della struttura del mobile per sollecitazioni esterne	Il prodotto potrebbe cedere per sollecitazioni esterne e cadere a terra, l'utente che si trova in prossimità è urtato dal prodotto	**Trauma / contusione / frattura**				**Prova secondo norma EN 14749 par 5.3.1 *Resistenza carico verticale ante* e par 5.3.2 *Resistenza carico orizzontale ante* con esito positivo. Tracciabilità: Rapporto di Prova n° XXX**
Distacco del mobile dalla parete	Il prodotto potrebbe sganciarsi dalla parete e cadere, l'utente si trova in prossimità ed è urtato dal prodotto	**Trauma / contusione / frattura**				**Prova secondo norma EN 14749 par 5.3.11.4 *Distacco laterale* e par 5.3.11.5 *Distacco verticale* con esito positivo. Tracciabilità: Rapporto di Prova n° XXX. Prova secondo norma EN 14749 par 6 *Informazioni d'uso*. Tracciabilità: Rapporto di Prova n° XXX**
Emissione di formaldeide. Superamento del limite di emissione, l'utente inala la sostanza. Esposizione a sostanza cancerogena						**Materiale conforme o certificato Tracciabilità: Dichiarazione / Attestazione da fornitore**
... Altri possibili scenari da individuare.						

ATTENZIONE: La matrice dei rischi può essere diversa in funzione del prodotto.
Per esempio la matrice dei rischi (e i livelli di accettabilità, miglioramento, non-accettabilità) di un tavolo potrebbe non essere adeguata per un mobile contenitore.

STEP 4. Valutazione e controllo del rischio.

La valutazione del rischio deve essere un processo iterativo. L'analisi, e di conseguenza la matrice, si aggiorna nel caso di:

- nuovo scenario di pericolo individuato: si integra la tabella degli scenari, si implementano i relativi valori di severità, probabilità, rischio, misure adottate
- nuovi requisiti di legge o normativi
- nuovo livello di rischio (conseguente, ad esempio, ad un incidente rilevato in uso)

Se del caso si aggiornano i valori di severità, probabilità, rischio. Si pianificano le nuove misure di riduzione da adottare.

Mobile contenitore pensile: viene rilevato in uso un caso di distacco del prodotto dalla parete.

Si studia il problema e si individua la causa. In base alla causa si pianificano e si attuano le misure di riduzione del rischio.

PERICOLO	RISCHIO			MISURE ADOTTATE	MISURE DA ADOTTARE
	IS	IP	IR		
Spigoli vivi e bordi taglienti				Prova secondo norma EN 14749 par 5.2 Requisiti generali di sicurezza con esito positivo. Tracciabilità: Rapporto di Prova n° XXX	
Componenti che si muovono l'una contro l'altra				Prova secondo norma EN 14749 par 5.2 Requisiti generali di sicurezza con esito positivo. Tracciabilità: Rapporto di Prova n° XXX	
Cedimento della struttura del mobile per sovraccarico				Prova secondo norma EN 14749 par 5.3.11.3 Resistenza sotto carico dei pensili con esito positivo. Tracciabilità: Rapporto di Prova n° XXX	
Cedimento della struttura del mobile per sollecitazioni esterne				Prova secondo norma EN 14749 par 5.3.1 Resistenza carico verticale ante e par 5.3.2 Resistenza carico orizzontale ante con esito positivo. Tracciabilità: Rapporto di Prova n° XXX	
Distacco del mobile dalla parete RECLAMO: 1 esemplare di prodotto in uso è caduto				Prova secondo norma EN 14749 par 5.3.11.4 Distacco laterale e par 5.3.11.5 Distacco verticale con esito positivo. Tracciabilità: Rapporto di Prova n° XXX Prova secondo norma EN 14749 par 6 Informazioni d'uso. Tracciabilità: Rapporto di Prova n° XXX	In base alle possibili cause si pianificano le possibili misure da adottare. Alcuni esempi: • La causa è il sistema di fissaggio (errata scelta della tipologia di tassello): si integrano le istruzioni di installazione con avvertenze opportune e specifiche di dettaglio sui sistemi di fissaggio e il tipo di parete. ▸ Intervento su istruzioni. • La causa è un componente del mobile (il pannello della struttura o il dispositivo di fissaggio): si pianifica un programma di controllo in accettazione del componente e si valuta la sua eventuale sostituzione. ▸ Intervento sul prodotto.
Formaldeide				Materiale conforme o certificato Tracciabilità: Dichiarazione / Attestazione da fornitore	

Una volta adottate le misure di riduzione, si aggiorna la tabella => aggiornamento STEP 3.

Per una completa tracciabilità delle informazioni e degli interventi e misure adottate, è opportuno tenere traccia di tutti gli aggiornamenti via via implementati.

Allegato 2 – Mobili. Norme europee sulla sicurezza del prodotto finito

(elenco aggiornato a novembre 2024)

Norme citate nella Gazzetta Ufficiale europea

Per consultare l'elenco aggiornato, vedere: **https://ec.europa.eu/docsroom/documents/61674**

EN 17191 Children's Furniture - Seating for children - Safety requirements and test methods

EN 16890 Children's furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods

EN 716 - Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety requirements

EN 1129-1 e -2 – foldaway beds – safety requirements + test methods

EN 1130-1 e -2 – cribs and cradles – safety requirements + test methods

Norme non citate in Gazzetta Europea

Le norme tecniche elencate nel seguito contengono requisiti di sicurezza meccanica dei mobili e costituiscono riferimenti utili per valutare la soddisfazione del requisito generale di sicurezza stabilito dal regolamento GPSR. Oltre alle norme con requisiti per i mobili per uso domestico, tipicamente destinati al consumatore, sono state incluse, per completezza, anche le norme sui mobili per uso non domestico, per ufficio e scolastici, tenuto conto che il GPSR si applica non solo agli articoli destinati ai consumatori, ma anche a quelli che sono "suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori, anche se non loro destinati".

Mobili per esterni

EN 581-1 Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 1: General safety requirements

EN 581-2 Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 2: Mechanical safety requirements and test methods for seating

EN 581-3 Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 3: Mechanical safety requirements for tables

Sedute

EN 12727 Furniture - Ranked seating - Requirements for safety, strength and durability

EN 1335-2 Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety Requirements

EN 12520 Furniture - Strength, durability and safety – Requirements for domestic seating

EN 16139 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating

Tavoli
EN 15372 Furniture - Strength, durability and safety – Requirements for non-domestic tables

EN 12521 Furniture -Safety, strength and durability - Requirements for domestic tables

Mobili contenitori
EN 16121 Non-domestic storage furniture - Requirements for safety, strength, durability and stability

EN 14749 Furniture - Domestic and kitchen storage units and kitchen-worktops - Safety requirements and test methods

Mobili per ufficio
EN 527 Office furniture - Work tables - Part 2: Safety, strength and durability requirements

EN 1023-2 Mobili per ufficio - Schermi - Requisiti meccanici di sicurezza.

Mobili scolastici
EN 1729 Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods

Letti e materassi
EN 1725 Furniture - Beds - Requirements for safety, strength and durability

EN 747-1 - Mobili - Letti a castello e letti alti - Parte 1: Requisiti di sicurezza, resistenza e durata

Allegato D

Riepilogo dazi USA – UE

DAZI USA -

Breve premessa sulle misure del 2018-2020-2023

2018

A marzo 2018 Trump annunciò l'introduzione di tariffe sulle importazioni negli Stati Uniti di acciaio (25%) e alluminio (10%), giustificando la misura come necessaria per tutelare e sostenere l'industria siderurgica USA. L'Unione europea fu inclusa tra i destinatari delle misure, note come tariffe "sezione 232", a giugno 2018, con misure per un valore di 6,4 miliardi di euro su acciaio e alluminio europei.

In risposta alle misure USA, **l'Unione europea** introdusse misure di riequilibrio, previste in due fasi, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 del 18 giugno 2018 (qui il link)

- Un primo pacchetto di contromisure in vigore dal 21 giugno 2018, con dazi supplementari ad valorem del 10% e del 25% sulle **importazioni dei prodotti USA nell'UE elencati nell'allegato I** del Regolamento (per un valore di 2,8 miliardi di euro);

- Un secondo pacchetto di misure, previsto in vigore a partire da giugno 2021: dazi supplementari ad valorem del 10%, 25%, 35% e 50% sulle importazioni dei prodotti USA elencati nell'allegato II del Regolamento (per un valore di 3,6 miliardi di euro).

2020

A seguito del secondo round di misure imposte dagli USA a gennaio 2020, l'Unione europea rispose con ulteriori contromisure ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 del 6 aprile 2020 (link)

- Dall'8 maggio 2020: imposizione di dazi addizionali ad valorem del 20% e del 7% sulle importazioni dei prodotti statunitensi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettera a) del Regolamento;
- Dall'8 febbraio 2023: imposizione di un ulteriore dazio del 4,4% sulle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettera b) del Regolamento;

2023

A seguito del vertice USA – UE dell'ottobre 2023 (e alle interlocuzioni del 2021)

- Gli Stati Uniti hanno prolungato l'applicazione dei contingenti tariffari vigenti sulle importazioni negli Stati Uniti di acciaio e alluminio dall'UE. In questo modo gli esportatori dell'Unione europea non sarebbero stati soggetti a tariffe a condizione di rispettare i volumi di prodotto concordati in termini di acciaio e alluminio e a condizione che fossero stati realizzati interamente in Europa, nell'ottica di evitare pratiche elusive;

- L'Unione europea (con il Regolamento UE 2023/2882 del 18 dicembre 2023) ha sospeso l'applicazione dei dazi supplementari ad valorem istituiti dai Regolamenti di esecuzione 2018/866 e 2020/502 (di cui sopra) **fino al 31 marzo 2025**.

Nuove misure 2025

A. Dazi su acciaio e alluminio

A partire dal 12 marzo 2025 per le importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti sono soggette ad un dazio ad valorem aggiuntivo del 25%. Esse includono:

- La reintroduzione dei dazi di giugno 2018 sui prodotti di acciaio e alluminio;
- L'aumento del dazio sull'alluminio, dal 10% al 25%;
- L'estensione dei dazi ad altri prodotti contenenti acciaio e alluminio.

La misura, dunque, si applica sia ai prodotti realizzati interamente in alluminio o acciaio, sia a quelli che contengono tali materiali all'interno di altri prodotti trasformati. I riferimenti normativi sono la Proclamation 10895 "Adjusting Imports of Aluminium Into the United States" e la Proclamation 10896 "Adjusting Imports of Steel Into the United States".

I codici doganali coinvolti, su cui vige la misura daziaria, sono specificamente elencati negli allegati I di entrambe le Proclamations. Per i prodotti contenenti acciaio e alluminio il dazio si applica solo al contenuto di tali materie prime.

NB Si ricorda che i codici elencati in tali atti fanno riferimento alla nomenclatura combinata americana (HTS – Harmonized Tariffs Schedule).

B. Dazi Aggiuntivi

Il 2 aprile 2025 , il presidente Trump ha emesso un Executive Order con cui sono stati introdotti **dazi aggiuntivi** (rispetto all'imposizione daziaria preesistente) **reciproci su tutte le importazioni negli Stati Uniti**, con una formula base del 10% di dazi aggiuntivi ad valorem, mentre sono state fissate aliquote daziarie aggiuntive più alte per Paesi specifici (Allegato I del documento presidenziale).

Per l'Unione europea è fissato un dazio aggiuntivo al 20% su tutte le importazioni negli USA di prodotti europei (si veda l'Allegato I)**.**

C. Esenzioni dal dazio al 20%

Nell'ordine esecutivo sono elencate alcune esenzioni dai dazi aggiuntivi reciproci annunciati, tra cui, di interesse per la filiera:

- tutti gli articoli e i derivati dell'acciaio e dell'alluminio di cui alle Proclamation 10895 e 10896 del 10 febbraio 2025 su cui sono attivi i dazi introdotti il 12 marzo, pari al 25% (**che dunque rimangono soggetti a dazio ad valorem del 25%**);
- i prodotti elencati all'Allegato II **tra cui legname** (si vedano i codici specifici nell'allegato), rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori, alcuni minerali critici, energia e prodotti energetici.

I prodotti dell'Annex II che riguardano direttamente il settore legno, mobili, pannelli e semilavorati in legno comprendono le categorie del sistema armonizzato (HTSUS) dal codice 44011100, da pag. 24 a pag. 30.

Queste categorie identificano specificamente materiali legnosi grezzi, semilavorati e lavorati, inclusi pannelli e prodotti stratificati, direttamente pertinenti al settore legno-arredo. Non compaiono riferimenti espliciti a mobili finiti (codice generalmente presente nella categoria 94), indicando che le merci soggette alle azioni elencate nell'Annex II si limitano principalmente ai materiali grezzi e semilavorati, piuttosto che ai prodotti finiti.

Tuttavia, c'è un ulteriore elemento da considerare.

La sezione 3(b)(vi) dell'Ordine esecutivo esenta da queste tariffe tutti gli articoli che potrebbero essere soggetti a futuri dazi ai sensi della Sezione 232.

A partire dal 1° marzo, il Segretario al Commercio degli Stati Uniti ha avviato un'indagine ai sensi della Sezione 232 sulle implicazioni per la sicurezza nazionale delle importazioni di legname, legname e prodotti derivati, compresi i mobili (qui il link all'indagine).

Pertanto, sulla base di tale indagine sulla sicurezza nazionale in corso, che deve essere completata entro e non oltre 270 giorni dal 1° marzo, sembrerebbe che i prodotti di arredamento realizzati o rivestiti in legno, rientrerebbero nei "prodotti derivati" e sarebbero quindi esenti da queste ultime tariffe.

Tuttavia, ciò suggerisce anche che potrebbero seguire ulteriori tariffe specifiche una volta conclusa l'indagine.

DAZI UE

Le contromisure dell'Unione europea

In risposta alle tariffe statunitensi l'Unione europea ha annunciato due "pacchetti" di contromisure:

1. La **riattivazione delle contromisure commerciali del 2018 e del 2020** contro gli Stati Uniti, elaborate già in risposta alle politiche della prima amministrazione Trump e poi sospese fino al 31 marzo 2025. La revoca della sospensione era prevista per il 1°aprile ma **la Commissione ha prorogato l'applicazione a metà aprile**, in modo da avere un coordinamento temporale delle azioni di risposta e attendere, nel frattempo, le misure annunciate dagli USA per inizio aprile;

2. **L'imposizione di un pacchetto di nuove contromisure sulle importazioni dagli USA** (presumibilmente da metà aprile)
   La Commissione europea ha annunciato di voler mettere a punto contromisure addizionali, per un valore stimato di circa 18 miliardi di euro **sulle importazioni dagli USA**.

   È stato definito un elenco di potenziali codici doganali sui quali si propone di applicate tali misure. Secondo la Commissione europea l'elenco è stato definito nell'ottica di limitare il più possibile l'impatto negativo delle misure sulle produzioni europee, considerando la disponibilità di tali prodotti e beni all'interno del mercato UE e da approvvigionamenti alternativi.
   Per valutare l'opinione degli operatori rispetto agli effetti delle misure USA e dei potenziali effetti delle contromisure UE è stata aperta una consultazione pubblica, conclusa il 26 marzo.

   Tra i codici doganali a 8 cifre suscettibili di dazio sono citati anche codici legati al settore legno-arredo.

   Come FLA abbiamo partecipato, esprimendo le criticità in linea con quanto dichiarato anche dalle associazioni europee di settore.

FLA
FEDERLEGNOARREDO